**SERIE GENERALE**

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 162° - Numero 13**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Lunedì, 18 gennaio 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
**2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
**3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
**5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 2020.

**Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Saint-Pierre.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 10 febbraio 2020, registrato alla Corte dei conti in data 18 febbraio 2020, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati disposti lo scioglimento del consiglio comunale di Saint-Pierre (Aosta) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria composta dal viceprefetto dott. Claudio Ventrice, dal viceprefetto aggiunto dott. Diego Dalla Verde e dal dirigente di II fascia dell'Area I dott. Giuseppe Zarcone;

Considerato che il dott. Claudio Ventrice non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2020;

Decreta:

La dott.ssa Laura Ferraris, viceprefetto, è nominata componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Saint-Pierre (Aosta) in sostituzione del dott. Claudio Ventrice.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

*Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020*
*Interno, foglio n. 3244*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 febbraio 2020, registrato alla Corte dei conti in data 18 febbraio 2020, il consiglio comunale di Saint-Pierre (Aosta) è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è stata nominata una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dott. Claudio Ventrice, dal viceprefetto aggiunto dott. Diego Dalla Verde e dal dirigente di II fascia dell'Area I dott. Giuseppe Zarcone.

Considerato che il dott. Claudio Ventrice, nominato prefetto di Massa Carrara, non può proseguire nell'incarico, si rende necessario provvedere alla nomina di un nuovo componente della suddetta commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina della dott.ssa Laura Ferraris quale componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Saint-Pierre (Aosta), in sostituzione del dott. Claudio Ventrice.

Roma, 30 novembre 2020

*Il Ministro dell'interno:* LAMORGESE

**21A00139**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 2020.

**Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Partinico.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 29 luglio 2020, registrato alla Corte dei conti in data 3 agosto 2020, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati disposti lo scioglimento del consiglio comunale di Partinico (Palermo) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria composta dal prefetto a riposo dott. Guido Nicolò Longo, dal viceprefetto aggiunto dott.ssa Maria Baratta e dal funzionario economico finanziario dott.ssa Isabella Giusto;

Considerato che il dott. Guido Nicolò Longo è stato destinato ad altro incarico e che, pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione in seno alla predetta commissione straordinaria;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2020;

Decreta:

La dott.ssa Concetta Caruso, viceprefetto, è nominata componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Partinico (Palermo) in sostituzione del dott. Guido Nicolò Longo.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

*Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020*
*Interno, foglio n. 3246*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 luglio 2020, registrato alla Corte dei conti in data 3 agosto 2020, il consiglio comunale di Partinico (Palermo) è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è stata nominata una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal prefetto a riposo dott. Guido Nicolò Longo, dal viceprefetto aggiunto dott.ssa Maria Baratta e dal funzionario economico finanziario dott.ssa Isabella Giusto.

Considerato che il dott. Guido Nicolò Longo è stato destinato ad altro incarico, si rende necessario provvedere alla nomina di un nuovo componente della suddetta commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina della dott.ssa Concetta Caruso quale componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Partinico (Palermo), in sostituzione del dott. Guido Nicolò Longo.

Roma, 2 dicembre 2020

*Il Ministro dell'interno:* LAMORGESE

**21A00140**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 2020.

**Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Siderno.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 9 agosto 2018, registrato alla Corte dei conti in data 17 agosto 2018, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati disposti lo scioglimento del consiglio comunale di Siderno (Reggio Calabria) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria composta dal viceprefetto dott.ssa Maria Stefania Caracciolo, dal viceprefetto dott.ssa Matilde Mulè e dal dirigente di II fascia Area I dott. Augusto Polito;

Visto il proprio decreto di proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Siderno (Reggio Calabria) in data 16 dicembre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 20 dicembre 2019;

Considerato che sopravvenute esigenze organizzative rendono necessario provvedere alla sostituzione del dott. Augusto Polito in seno alla predetta commissione straordinaria;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2020;

Decreta:

Il dott. Gino Rotella, funzionario economico finanziario, è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Siderno (Reggio Calabria) in sostituzione del dott. Augusto Polito.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

*Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020*
*Interno, foglio n. 3245*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 agosto 2018, registrato alla Corte dei conti in data 17 agosto 2018, il consiglio comunale di Siderno (Reggio Calabria) è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è stata nominata una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dott.ssa Maria Stefania Caracciolo, dal viceprefetto dott.ssa Matilde Mulè e dal dirigente di II fascia Area I dott. Augusto Polito.

Con successivo decreto in data 16 dicembre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 20 dicembre 2019, è stata disposta la proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Siderno (Reggio Calabria).

Sopravvenute esigenze organizzative rendono, tuttavia, necessario provvedere alla sostituzione del dott. Augusto Polito in seno alla predetta commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina del dott. Gino Rotella, funzionario economico finanziario, quale componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Siderno (Reggio Calabria), in sostituzione del dott. Augusto Polito.

Roma, 30 novembre 2020

*Il Ministro dell'interno:* LAMORGESE

**21A00141**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 2020.

**Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Sinopoli.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 1° agosto 2019, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2019, con il quale sono stati disposti, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo scioglimento del consiglio comunale di Sinopoli (Reggio Calabria) e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dott. Samuele De Lucia, dal viceprefetto dott.ssa Alfonsa Caliò e dal funzionario amministrativo dott. Sergio Raimondo;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2020;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Sinopoli (Reggio Calabria), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

*Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020*
*Interno, foglio n. 3247*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Sinopoli (Reggio Calabria) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2019, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2019, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata a una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità e della corretta gestione delle risorse comunali, pur operando in un ambiente reso estremamente difficile per la radicata presenza della criminalità organizzata.

Il prefetto di Reggio Calabria, nella relazione del 16 novembre 2020, ha evidenziato come l'avviata azione di riorganizzazione e ripristino della legalità, nonostante i positivi risultati conseguiti dalla commissione straordinaria, non può ritenersi conclusa, proponendo pertanto la proroga della gestione commissariale.

Le motivazioni addotte a sostegno della richiesta di proroga sono state condivise, nella riunione svoltasi in data 12 novembre 2019, dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica - integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Reggio Calabria, titolare della Direzione distrettuale antimafia, a conclusione della quale è emersa la necessità di prorogare la gestione commissariale per l'ulteriore termine previsto dalla legge.

L'organo di gestione straordinaria ha perseguito, sin dall'insediamento, l'obiettivo del ripristino della legalità all'interno dell'ente, pur operando in un contesto gestionale connotato dalla generale disapplicazione dei principi di buon andamento e imparzialità.

Le iniziative promosse dalla Commissione straordinaria sono state improntate alla massima discontinuità rispetto al passato, al fine di dare inequivocabili segnali della forte presenza dello Stato e per interrompere le diverse forme di ingerenza riscontrate nell'attività del comune, con il prioritario obiettivo di ripristinare il rapporto fiduciario tra la collettività locale e le istituzioni.

La terna commissariale ha, in primo luogo, operato una approfondita analisi e valutazione delle esigenze preminenti, al fine dell'ottimale utilizzo dei contributi finanziari erogati con decreti ministeriali del 2019 e del 2020 a sostegno delle gestioni commissariali di enti sciolti per condizionamento della criminalità organizzata. In particolare, è stato individuato come ambito di intervento prioritario quello volto al miglioramento e all'efficientamento del servizio idrico. Tale progetto, una volta realizzato, oltre a contribuire concretamente sui livelli di qualità della vita della cittadinanza, consentirà di incrementare le entrate economiche derivanti dalla riscossione dei canoni del servizio idrico integrato.

L'organo di gestione straordinaria ha, inoltre, impresso un forte impulso all'attività di vigilanza dell'ente, provvedendo a destinare, anche in questo caso, i fondi statali all'installazione di un impianto di videosorveglianza sul territorio comunale, con l'obiettivo di contrastare le violazioni al regolamento di polizia urbana e quelle in materia di abbandono dei rifiuti, oltreché per la prevenzione di atti vandalici e il danneggiamento di beni pubblici, costituendo, altresì, tale impianto, anche un utile supporto alla attività delle forze di polizia nella opera di prevenzione e repressione dei reati.

In tale ambito rileva, altresì, l'iniziativa programmata e avviata dall'organo di gestione straordinaria di riportare la caserma dei carabinieri sul territorio comunale, dando impulso al completamento della nuova sede.

Ulteriori interventi sono stati disposti nel settore dei lavori pubblici, quali la riqualificazione del centro urbano di Sinopoli inferiore, la messa in sicurezza della sede della scuola primaria, l'efficientamento energetico di parte dell'illuminazione pubblica ed interventi di riqualificazione di alcune aree urbane.

Di particolare interesse per la locale cittadinanza sono, inoltre, i lavori per la realizzazione del museo/laboratorio della musica di tradizione popolare.

È opportuno che tali attività siano proseguite dallo stesso organo straordinario che le ha avviate, in considerazione del rilevante importo economico impegnato per la loro realizzazione e tenuto conto che le stesse investono un settore intorno al quale, notoriamente, ruotano gli interessi della criminalità organizzata.

La commissione straordinaria, avvalendosi di professionisti esperti nominati ai sensi dell'art. 145 del decreto legislativo n. 267/2000 e assegnati a settori nevralgici dell'amministrazione locale, quali l'area amministrativa e l'area economico-finanziaria, ha disposto una generale revisione dell'apparato burocratico, anche attraverso la riorganizzazione del sistema di informatizzazione e digitalizzazione dell'ente.

Significative iniziative sono state avviate in ambito sociale - ivi comprese quelle concernenti l'approvazione di misure di sostegno alimentare a nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 - tra cui particolarmente rilevante, nell'ottica della sana crescita delle giovani leve nella cultura della legalità, è la programmazione della realizzazione di un centro di aggregazione diurno e di alcune aule scolastiche con annesso refettorio su alcuni beni confiscati alla criminalità organizzata. Tale intervento assume anche un forte valore, non solo simbolico, essendo tale da fornire alla comunità concreta evidenza dei benefici che conseguono per i cittadini dalla lotta alla criminalità organizzata, attraverso la restituzione e l'utilizzo per finalità di interesse pubblico dei beni provento di attività illegali.

Nel settore della tutela ambientale è stato inoltre dato avvio alla procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento - per la durata di tre anni - del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani.

Il proseguimento della gestione straordinaria consentirà di portare a compimento le predette procedure, dando concreta testimonianza di come da un'amministrazione improntata ai principi di imparzialità ed efficienza possono derivare effetti positivi per la collettività.

Per i motivi sopra descritti risulta, quindi, necessario che la commissione straordinaria disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso, scongiurare condizionamenti o forme di ostruzionismo e perseguire, inoltre, una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata.

Pertanto, sulla base di tali elementi, ritengo che ricorrano le condizioni per prorogare di ulteriori sei mesi lo scioglimento del consiglio comunale di Sinopoli (Reggio Calabria), ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 26 novembre 2020

*Il Ministro dell'interno:* LAMORGESE

**21A00142**
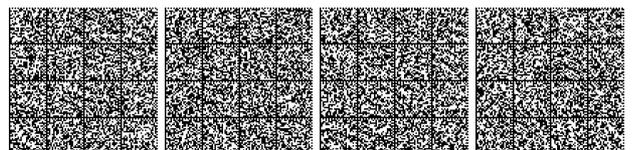
# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 13 gennaio 2021.

**Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto l'art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato art. 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021;

Visto l'art. 163, comma 3, del TUEL, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;

Vista la richiesta dell'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) e dell'Unione province d'Italia (U.P.I.) di differimento del predetto termine per tutti gli enti locali, motivata dalle esigenze connesse dall'emergenza epidemiologica in corso che non consentono di assicurare il rispetto degli adempimenti contabili nei termini previsti dalla legislazione vigente;

Ritenuto pertanto necessario e urgente differire, in relazione alle esigenze rappresentate, il termine della deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2021/2023;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 12 gennaio 2021, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, acquisita nella stessa seduta;

Decreta:

*Articolo unico*

*Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali*

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2021

*Il Ministro:* LAMORGESE

21A00222

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 dicembre 2020.

**Erogazione del contributo per il ristoro ai comuni della perdita di gettito a seguito della riclassificazione degli immobili adibiti alle operazioni e ai servizi portuali.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1, comma 578 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2020, le banchine e le aree scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale di competenza delle Autorità di sistema portuale di cui all'allegato A annesso alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, adibite alle operazioni e ai servizi portuali di cui al comma 1 dell'art. 16 della medesima legge, le connesse infrastrutture stradali e ferroviarie, nonché i depositi ivi ubicati strettamente funzionali alle suddette operazioni e servizi portuali, costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1, anche se affidati in concessione a privati. Sono parimenti censite nella categoria E/1 le banchine e le aree scoperte dei medesimi porti adibite al servizio passeggeri, compresi i crocieristi. Ai fini della sussistenza del requisito della stretta funzionalità dei depositi, diversi da quelli doganali, alle operazioni e ai servizi portuali di cui al medesimo comma 578, si fa riferimento alle autorizzazioni rilasciate dalla competente Autorità di sistema portuale ai sensi dell'art. 16, comma 3, della citata legge n. 84 del 1994;

Visto l'art. 1, comma 579 della legge n. 205 del 2017 in base al quale gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 578, ovvero i loro concessionari, a decorrere dal 1° gennaio 2019, possono presentare atti di aggiornamento, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la revisione del classamento degli immobili già censiti in categorie catastali diverse dalla E/1, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 578. Per gli immobili destinati a deposito, diversi da quelli doganali, l'intestatario, ovvero il concessionario, allega all'atto di aggiornamento apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del te-

sto unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all'utilizzazione dei depositi per le operazioni e i servizi portuali di cui al comma 578, in base ad autorizzazione della competente Autorità di sistema portuale. Resta fermo l'obbligo di dichiarare in catasto, ai sensi dell'art. 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, le variazioni che incidono sul classamento e sulla rendita catastale degli immobili, anche in relazione alla perdita del requisito di stretta funzionalità degli stessi alle operazioni e ai servizi portuali di cui al comma 578. Per gli atti di aggiornamento di cui al comma 579, le rendite catastali rideterminate in seguito alla revisione del classamento degli immobili nel rispetto dei criteri di cui al comma 578 hanno effetto dal 1° gennaio 2020;
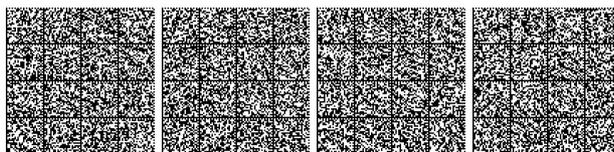
Visto il comma 580 del medesimo art. 1 della legge n. 205 del 2017 il quale dispone che per le dichiarazioni di cui all'art. 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, relative agli immobili di cui al comma 578, presentate in catasto nel corso del 2019, non si applicano i criteri di classamento e di determinazione delle rendite di cui al comma 578. Alla revisione del classamento degli immobili dichiarati secondo i criteri di cui al comma 578 provvede d'ufficio l'Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2020, fermo restando la possibilità da parte degli intestatari catastali degli immobili di cui presente comma, ovvero dei concessionari, di presentare atti di aggiornamento di cui al comma 579. Le rendite rideterminate d'ufficio dall'Agenzia delle entrate hanno effetto dal 1° gennaio 2020;

Visto il comma 581 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017 per effetto del quale gli immobili o loro porzioni, diversi da quelli di cui al comma 578, che sono destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato e ad altri usi non strettamente funzionali alle operazioni e ai servizi portuali di cui al medesimo comma, qualora presentino autonomia funzionale e reddituale, sono censiti in catasto come unità immobiliari autonome, nelle appropriate categorie diverse da quelle del gruppo E. Dal censimento catastale nelle categorie del gruppo E restano, comunque, escluse le strutture destinate a funzioni turistiche e da diporto e alla crocieristica, per la quale resta fermo quanto disposto dal secondo periodo del comma 578;

Visti l'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che disciplinava l'imposta municipale propria (IMU) e l'art. 9, comma 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 per effetto del quale all'IMU erano esenti dall'IMU i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

Visti il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si componeva, tra l'altro, anche del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e il successivo comma 675 in virtù del quale la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, nonché l'art. 1, comma 3 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, a norma del quale alla TASI si applicava, tra le altre, l'esenzione per i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9, prevista per l'IMU;

Visto il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, a decorrere dall'anno 2020, ha abolito la IUC di cui al citato art. 1, comma 639 della legge n. 147 del 2013 e ha ridisciplinato l'IMU ai commi da 739 fino a 783;

Visto l'art. 1, comma 582 della legge n. 205 del 2017 secondo il quale a decorrere dall'anno 2020, il contributo annuo a titolo di compensazione del minor gettito nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2020, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2020, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2019 ai sensi del comma 579, ovvero d'ufficio ai sensi del comma 580, e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019. Entro il 30 aprile 2021 con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si procede, nel limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro, alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi erogati ai sensi dei periodi precedenti, a seguito della verifica effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2021, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, concernenti le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2019 ai sensi del comma 579, ovvero d'ufficio ai sensi del comma 580, nonché quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019;

Considerato che le rendite rideterminate ai sensi dei commi 579 e 580 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020 e che il contributo di cui al successivo comma 582 deve essere distribuito sulla base del mancato gettito dell'IMU e della TASI in vigore fino al 2019;

Considerato che dal 1° gennaio 2020 l'IMU di cui al comma 738 e seguenti dell'art. 1 dalla legge n. 160 del 2019 è stata ridisciplinata in modo tale da assicurare l'equivalenza di gettito dell'IMU e della TASI in vigore fino al 31 dicembre 2019;

Considerato che nel 2020, per effetto delle disposizioni recate dal comma da 578 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, si verifica una perdita di gettito da compensare con il contributo di cui al citato comma 582 del medesimo art. 1;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Sentita la onferenza Stato-Città ed autonomie locali che, nella seduta del 6 agosto 2020, ha espresso parere favorevole;
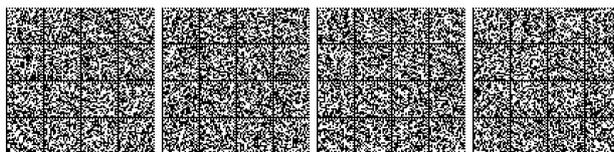
Decreta:

Art. 1.

*Comuni cui spetta il contributo*

1. Con il presente decreto, in attuazione del comma 582 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dall'anno 2020, il contributo annuo a titolo di compensazione del minor gettito nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro è ripartito secondo gli importi indicati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto in cui è altresì contenuta la metodologia adottata sentita la Conferenza Stato Città ed autonomie locali nella seduta del 6 agosto 2020.

2. La rettifica in aumento o in diminuzione del contributo erogato ai sensi del comma precedente, a seguito della verifica effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2021, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, concernenti le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2019 ai sensi del comma 579 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, ovvero d'ufficio ai sensi del successivo comma 580, nonché quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019, è effettuata entro il 30 aprile 2021 con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2020

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
GUALTIERI

*Il Ministro dell'interno*
LAMORGESE

ALLEGATO *A*

**Schema di riparto e nota metodologica concernenti il contributo compensativo del minor gettito IMU a seguito della riclassificazione degli immobili adibiti alle operazioni e ai servizi portuali**

Premessa.

L'art. 1, comma 578, della legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2020, le banchine e le aree scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale di competenza delle Autorità di sistema portuale, adibite alle operazioni e ai servizi portuali, le connesse infrastrutture stradali e ferroviarie, nonché i depositi ivi ubicati strettamente funzionali alle suddette operazioni e servizi portuali, costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1 (Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei), anche se affidati in concessione a privati.

Sono censite nella categoria E/1 anche le banchine e le aree scoperte dei medesimi porti adibite al servizio passeggeri, compresi i crocieristi.

Il successivo comma 579 ha previsto la facoltà, a decorrere dal 1° gennaio 2019, per gli intestatari degli immobili sopra indicati, ovvero per i loro concessionari, di presentare atti di aggiornamento per la revisione del classamento degli immobili in esame, censiti in categorie catastali diverse dalla E/1.

Viene altresì precisato (comma 581) che tra le unità immobiliari censite nella categoria catastale E/1 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.

Il comma 580 della medesima legge di Bilancio stabilisce invece i criteri e le modalità di accertamento delle dichiarazioni di cui all'articolo 28 del R.D.L. n. 652/1939 (cosiddette nuove costruzioni), presentate in catasto nel corso del 2019 e relative agli immobili indicati dal comma 578. Per tali dichiarazioni la successiva revisione del classamento degli immobili dichiarati, con attribuzione agli stessi della categoria catastale E/1, è effettuata d'ufficio - entro il 31 marzo 2020 - dai competenti Uffici dell'Agenzia delle entrate.

Considerato che il classamento nella categoria catastale E1 degli immobili sopra indicati comporta effetti negativi di gettito ai fini delle imposte immobiliari locali, il comma 582 della legge di Bilancio 2018 stabilisce un contributo annuo di 9,35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, da ripartirsi tra i comuni interessati secondo la seguente procedura:

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2020, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2019 ai sensi del comma 579, ovvero d'ufficio ai sensi del comma 580, e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019;

con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2021, si procede alla rettifica in aumento o in diminuzione del contributo erogato, fermo restando il limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro. Tale rettifica viene effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2021, dall'Agenzia delle entrate concernenti le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2019 ai sensi del comma 579, ovvero d'ufficio ai sensi del comma 580, nonché quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019.

Determinazione del contributo.

Con nota n. 147426 del 30 marzo 2020, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 582 della legge n. 205/2017, l'Agenzia delle entrate, direzione centrale servizi catastali, cartografici e di pubblicità immobiliare, ha trasmesso un file excel con i dati relativi alle rendite proposte nel corso del 2019, ovvero attribuite d'ufficio, di ciascuna unità immobiliare oggetto di variazione finalizzata alla revisione del classamento in categoria E/1- Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei.

In particolare, l'Agenzia delle entrate ha inviato una lista di 63 record di richieste di rettifica riferiti a 62 immobili, ubicati in 11 comuni. Nel file sono indicati per ciascuna richiesta:

la norma di riferimento per cui è stata chiesta la rettifica;

i dati catastali dell'immobile (comune e mappa);

i dati catastali di rendita e categoria catastale al 1° gennaio 2019;

i dati catastali di rendita e categoria catastale prima della proposta di rettifica;

i dati catastali di rendita e categoria proposti dal contribuente;

i dati catastali di rendita e categoria catastale eventualmente accertati dall'Agenzia delle entrate;

eventuale variazione della unità immobiliare (UIU).

Tutte le rettifiche hanno come categoria proposta o accertata la categoria catastale E/1, con conseguente esenzione dell'immobile dall'IMU.

Ai fini della determinazione della perdita di gettito, per ciascun immobile sono stati considerati come dati catastali di partenza quelli relativi ai valori in atti prima della richiesta. Alla base imponibile calcolata secondo le disposizioni vigenti in materia di IMU sono state poi applicate le ultime aliquote comunali deliberate per le categorie interessate ottenendo il relativo ammontare di imposta.

Sulla base dei dati trasmessi dall'Agenzia delle entrate si rileva pertanto una perdita di gettito annua stimata in circa 1,5 milioni di euro per IMU quota Stato e 0,6 milioni di euro per IMU quota comune.

Di seguito la distribuzione territoriale della perdita di gettito (quota comune) da ristorare agli enti indicati:
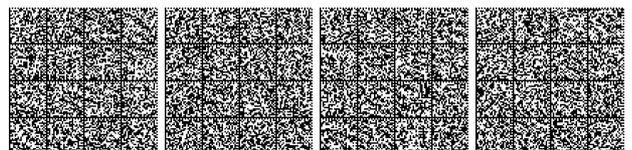
| Codice Comune | Denominazione | numero di immobili | IMU Comune da ristorare |
|---|---|---|---|
| A662 | Bari | 1 | 10.176,30 |
| C351 | Catania | 1 | 12.325,75 |
| C773 | Civitavecchia | 2 | 12.345,02 |
| D969 | Genova | 5 | 74.827,27 |
| E625 | Livorno | 1 | 24.830,65 |
| F206 | Milazzo | 2 | 37.731,67 |
| F839 | Napoli | 5 | 193.459,85 |
| G141 | Ortona | 6 | 9.090,31 |
| I480 | Savona | 6 | 39.419,76 |
| L424 | Trieste | 27 | 126.738,67 |
| L736 | Venezia | 6 | 73.793,54 |
| **TOTALE** | | **62** | **614.738,79** |

*Importi in euro*

**21A00176**

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 dicembre 2020.

**Esclusione dell'Ufficio del giudice di pace di Gemona del Friuli (circondario di Udine) dall'elenco delle sedi mantenute.**

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»;

Visto l'art. 1, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 1, comma 2 della legge 14 settembre 2011, n. 148», con cui sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata;

Visto l'art. 2 del medesimo provvedimento con cui, in conformità delle previsioni dell'art. 1, sono state apportate le consequenziali variazioni al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo, tra l'altro, la sostituzione della tabella A ad esso allegata con la tabella di cui all'allegato 1 del medesimo provvedimento;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2 della legge 14 settembre 2011, n. 148», con cui sono stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella B;

Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con cui è stato sostituito l'art. 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in coerenza con l'assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace;

Visto l'art. 3, comma 2 dello stesso decreto legislativo, con cui viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi»;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 2014, n. 48, concernente «Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari»;

Visto l'art. 1, con cui la tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento;

Visti gli articoli 11 e 12, con cui le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e la tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello stesso decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2014, n. 87, concernente «Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2014, n. 212, convertito, con modificazioni, con legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 novembre 2014, n. 261;

Visto, in particolare, l'art. 21-*bis* con cui, in conformità dell'impianto normativo e dell'assetto territoriale delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati istituiti gli Uffici del giudice di pace di Barra e Ostia, rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione della data di inizio del relativo funzionamento;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2014, n. 279, e successive variazioni, con cui, all'esito della
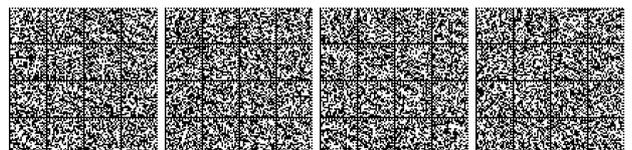
decorrenza dei termini perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 e in attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali, procedendo alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale fissato per la giustizia di prossimità;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1-*bis*, con cui il termine di cui all'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, innanzi citato, è stato differito al 30 luglio 2015, prevedendo la possibilità per gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, per le unioni di comuni nonché per le comunità montane, di chiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella vigente tabella A allegata al medesimo provvedimento con competenza sui rispettivi territori;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 agosto 2016, n. 179, e successive modificazioni, con cui sono stati ripristinati gli uffici del giudice di pace specificamente indicati nell'allegato 1 al medesimo provvedimento, apportando le necessarie variazioni agli allegati al citato decreto ministeriale del 10 novembre 2014;

Vista la nota del 13 maggio 2020, con cui il sindaco del Comune di Gemona del Friuli ha rappresentato l'impossibilità di sostenere le spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia dell'Ufficio del giudice di pace di Gemona del Friuli, con particolare riferimento agli oneri connessi al fabbisogno di personale di supporto all'attività giurisdizionale, per effetto della mancata compartecipazione ai suddetti oneri da parte degli ulteriori enti locali interessati al mantenimento del presidio giudiziario;

Vista la nota del 16 giugno 2020, con cui il segretario generale del Comune di Gemona del Friuli, nell'evidenziare la mancata assunzione di iniziative dirette a ripristinare la piena funzionalità dell'Ufficio del giudice di pace di Gemona del Friuli mediante assegnazione di nuove unità di personale, ha ribadito il venir meno delle condizioni iniziali a sostegno dell'istanza di mantenimento;

Vista la nota del 3 novembre 2020, con cui il segretario generale del Comune di Gemona del Friuli nel confermare le rilevanti criticità nella gestione dei servizi inerenti il personale amministrativo dell'Ufficio del giudice di pace di Gemona del Friuli, ha richiesto una sollecita considerazione della situazione rappresentata con le note citate, ai fini della adozione delle dovute determinazioni;

Valutato che la volontaria assunzione, da parte dell'ente richiedente il mantenimento dell'ufficio del giudice di pace, degli oneri connessi al funzionamento del presidio giudiziario, con la sola esclusione di quelli inerenti al personale della magistratura onoraria ivi addetto, costituisce il presupposto necessario affinché si realizzi la fattispecie delineata dall'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156;

Considerato che spetta all'ente che ha richiesto il mantenimento dell'ufficio del giudice di pace l'obbligo di garantire la funzionalità ed operatività dell'ufficio stesso, con riferimento ad ogni attività inerente all'erogazione del servizio giustizia;

Ritenuto, pertanto, di escludere l'Ufficio del giudice di pace di Gemona del Friuli dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali, specificatamente individuate dal decreto ministeriale 10 novembre 2014 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Ufficio del giudice di pace di Gemona del Friuli cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Alla medesima data le relative competenze sono attribuite all'Ufficio del giudice di pace di Udine.

Art. 2.

1. Gli allegati al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2014, n. 279, quali risultanti dalle successive variazioni, nonché la tabella A vigente, allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1 che precede.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2020

*Il Ministro:* BONAFEDE

*Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2020*
*Ufficio di controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 3012*

**21A00177**

## MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 16 gennaio 2021.

**Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 15 gennaio 2021, n. 11;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Vista la comunicazione del 16 gennaio 2021 del direttore generale della prevenzione sanitaria in merito alla nuova variante di SARS-CoV-2 identificata in quattro passeggeri in arrivo dal Brasile;

Ritenuto necessario e urgente disporre, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1 del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, misure idonee ad evitare l'ingresso di viaggiatori internazionali provenienti dal Brasile;

Sentiti il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

*Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria*

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, è interdetto il traffico aereo dal Brasile.

2. Sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Brasile.

3. Le persone che si trovano nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti alla presente ordinanza hanno soggiornato o transitato in Brasile, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente l'avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e a sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone.

4. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai voli indiretti iniziati il giorno della emanazione della presente ordinanza.

Art. 2.

*Disposizioni finali*

1. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione e fino al 31 gennaio 2021.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2021

*Il Ministro:* SPERANZA

*Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2021*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 74*

**21A00237**
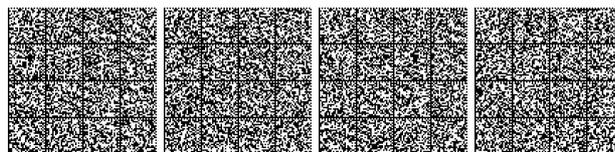
## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 gennaio 2021.

**Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

SENTITO

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visti gli articoli 4, 33, 34, 35, 36 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92 recante: «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» e, in particolare, i commi da 51 a 61 e da 64 a 68 dell'art. 4;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante: «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli *standard* minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92» e in particolare l'art. 3, comma 5;

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, recante: «Legge-quadro in materia di formazione professionale»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante: «Norme in materia di promozione dell'occupazione» e, in particolare, l'art. 17;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante: «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante: «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante: «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante: «Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva n. 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante: «Attuazione della direttiva n. 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva n. 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (regolamento *IMI)*»;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e in particolare l'art. 64, comma 4-*bis*, con riferimento all'assolvimento dell'obbligo di istruzione dei percorsi di istruzione e formazione professionale;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante: «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 4 recante: «Disposizioni in materia di professioni non organizzate»;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante: «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e successive modificazioni e in particolare gli articoli da 41 a 47 che riorganizzano la disciplina del contratto di apprendistato;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante: «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 concernente: «Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del
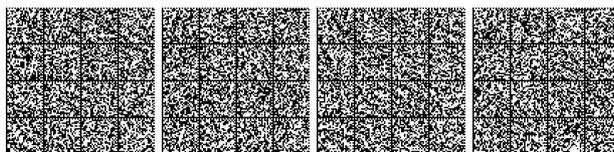
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, recante: «Linee guida per la riorganizzazione del Sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore e costituzione degli Istituti tecnici superiori»;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 che adotta il «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 13 febbraio 2013 che adotta il primo «Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF», approvato in sede di Conferenza Stato-regioni del 20 dicembre 2012;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 30 giugno 2015, concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 ottobre 2015, che definisce gli *standard* formativi dell'apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato in attuazione dell'art. 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'8 gennaio 2018 recante istituzione e disposizioni operative in materia di quadro nazionale delle qualificazioni;

Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;

Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009;

Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale del 20 dicembre 2012;

Visto il regolamento n. 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013;

Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze: nuove opportunità per gli adulti, del 19 dicembre 2016;

Vista la raccomandazione del Consiglio sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente - EQF, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente del 22 maggio 2017;

Vista la decisione (UE) n. 2018/646 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (EUROPASS) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE;

Vista la raccomandazione del Consiglio relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 23 maggio 2018;

Vista l'approvazione della proposta tecnica di linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari da parte del Comitato tecnico nazionale istituito ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, in data 22 gennaio 2020;

Sentite le parti economiche e sociali nell'incontro del 23 giugno 2020;

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata, costituita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e dalla Conferenza Stato-città, nella seduta del 5 novembre 2020, ai sensi dell'art. 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

*Oggetto e definizioni*

1. Sono adottate le linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze (di seguito linee guida), di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, riportate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. Ai fini delle disposizioni del presente decreto, si assumono le definizioni riportate nelle linee guida con esso adottate.

Art. 2.

*Riferimenti operativi comuni per gli* standard *minimi di servizio e i livelli essenziali delle prestazioni del Sistema nazionale di certificazione delle competenze.*

1. Sono oggetto di individuazione, validazione e certificazione, ai sensi e per gli effetti del presente decreto, le competenze relative a qualificazioni afferenti al repertorio nazionale referenziate al QNQ, ai sensi del decreto interministeriale 8 gennaio 2018.

2. In coerenza con gli *standard* minimi di servizio, di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, gli enti pubblici titolari assicurano il rispetto degli *standard* minimi di processo, di attestazione e di sistema e dei livelli essenziali delle prestazioni, così come articolati nelle linee guida.
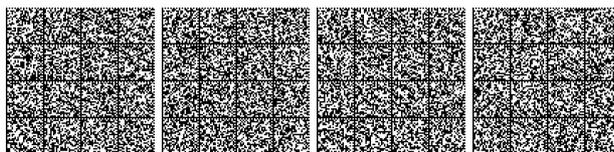
Art. 3.

*Ambito di titolarità dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e criteri per la portabilità delle qualificazioni e delle competenze nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze.*

1. Gli enti titolati possono validare e certificare esclusivamente le competenze di cui si compongono le qualificazioni inserite nei repertori dei rispettivi enti pubblici titolari ricompresi nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, fatti salvi eventuali accordi tra enti pubblici titolari.

2. Le competenze certificabili, debitamente validate o certificate ai sensi e per gli effetti del presente decreto, possono costituire un credito secondo criteri e procedure definiti da ciascun ente pubblico titolare per i rispettivi ambiti di titolarità e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

3. Ai fini della portabilità delle competenze nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze, le qualificazioni e le competenze di cui al comma 2, considerate corrispondenti nell'ambito del repertorio nazionale, sono valutate su richiesta della persona, ed eventualmente riconosciute da parte degli enti pubblici titolari, anche diversi da quelli che le hanno certificate o validate, secondo i rispettivi ordinamenti e norme vigenti, anche in termini di crediti.

Art. 4.

*Monitoraggio e valutazione*

1. Il Sistema nazionale di certificazione delle competenze è oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca e delle amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche con il supporto tecnico delle agenzie e istituti di cui all'art. 9, comma 1 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, ivi inclusa l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), in relazione ai compiti ad essa attribuiti ai sensi degli articoli da 13 a 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

2. I risultati del monitoraggio e della valutazione, trasmessi dagli enti titolari di cui al comma 1, sono raccolti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche per il tramite di INAPP e ANPAL, e presentati al Comitato tecnico nazionale ai fini della verifica del rispetto degli *standard* minimi di servizio e dei livelli essenziali delle prestazioni del Sistema nazionale di certificazione delle competenze. Gli stessi sono oggetto di comunicazione triennale al Parlamento anche ai fini di quanto previsto dall'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Art. 5.

*Disposizioni transitorie e finali*

1. Gli enti pubblici titolari, che non dispongano di un quadro regolamentare conforme agli *standard* minimi di servizio e ai livelli essenziali delle prestazioni del Sistema nazionale di certificazione delle competenze, di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e ai relativi riferimenti operativi di cui al presente decreto, adottano gli atti di regolamentazione per i propri ambiti di titolarità, entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Tale termine è utile anche ai fini del monitoraggio e valutazione di cui all'art. 4 del presente decreto.

2. Le qualificazioni delle professioni regolamentate sono escluse dal campo di applicazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, fatta salva, per gli enti titolari delle suddette qualificazioni, la facoltà di disciplinare l'applicazione dei richiamati servizi per le qualificazioni di propria competenza, in coerenza con le normative di settore e previa intesa in Conferenza Stato-regioni o, ove consentito, attraverso l'adozione di appositi accordi in Conferenza unificata o Conferenza Stato-regioni, anche al fine di determinare eventuali casistiche di equivalenza delle qualificazioni o di esonero dal percorso formativo e dall'esame. Pertanto, per gli ambiti di titolarità relativi a qualificazioni delle professioni regolamentate non si applica il termine temporale di cui al comma 1.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto e purché non in contrasto con esso, continuano ad applicarsi le previsioni di cui al decreto interministeriale 30 giugno 2015.

4. Gli enti pubblici titolari del Sistema nazionale di istruzione e formazione provvedono alle finalità del presente decreto, nell'ambito delle competenze ad essi spettanti, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle norme vigenti.

5. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti e secondo quanto disposto dai rispettivi statuti.

6. Dall'adozione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e per la sua attuazione gli enti pubblici titolari provvedono nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Roma, 5 gennaio 2021

*Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
CATALFO

*Il Ministro dell'istruzione*
AZZOLINA

*Il Ministro dell'università e della ricerca*
MANFREDI

*Il Ministro per la pubblica amministrazione*
DADONE

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
GUALTIERI

ALLEGATO *A*
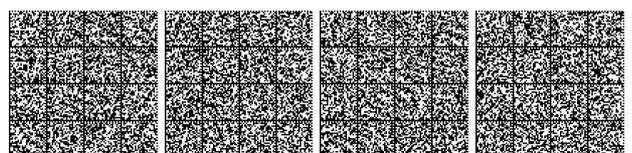
# Sistema nazionale di certificazione delle competenze

# Linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari

*(articolo 3, comma 5, decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13)*

# INDICE

## PREMESSA

Le presenti Linee guida sono finalizzate a definire, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, le specifiche tecniche per l'interoperatività degli enti pubblici titolari e le relative funzioni nell'ambito dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze. A tale scopo le Linee guida raccolgono e sistematizzano una serie di disposizioni operative prioritariamente finalizzate alla:

a) identificazione degli indicatori, delle soglie e delle modalità di controllo, valutazione e accertamento degli standard minimi, anche ai fini dei livelli essenziali delle prestazioni e della garanzia dei servizi;

b) definizione dei criteri per l'implementazione del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, anche nella prospettiva del sistema europeo dei crediti per l'istruzione e la formazione professionale, e per l'aggiornamento periodico, da effettuarsi almeno ogni tre anni;

c) progressiva realizzazione e raccordo funzionale della dorsale informativa unica di cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Le Linee guida rappresentano, pertanto, il provvedimento che rende operativo il sistema nazionale di certificazione delle competenze così come istituito con il già citato decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Il sistema nazionale di certificazione delle competenze, di cui all'articolo 4, comma 58, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 e al successivo decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, si inserisce nell'ambito del più ampio processo nazionale per il diritto individuale all'apprendimento permanente sancito con il medesimo articolo, comma 51. In tale contesto il riconoscimento e la certificazione delle competenze, acquisite dall'individuo in contesti formali, non formali e informali, insieme alla realizzazione di reti territoriali di cui al comma 55 della Legge già citata e alla realizzazione della dorsale informativa unica mediante l'interoperabilità delle banche dati centrali e territoriali esistenti, rappresentano un fattore determinante per favorire e sostenere un concreto incremento della partecipazione delle persone alla formazione.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, i servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze si fondano sull'esplicita richiesta della persona e sulla valorizzazione del suo patrimonio di esperienze di vita, di studio e di lavoro. Centralità della persona e volontarietà del processo richiedono la garanzia, per tutti i cittadini, dei principi di semplicità, accessibilità, trasparenza, oggettività, tracciabilità, riservatezza del servizio, correttezza metodologica, completezza, equità e non discriminazione. Gli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze, nel regolamentare e organizzare i servizi ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13, operano in modo autonomo secondo il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle università, organicamente nell'ambito della cornice unitaria di coordinamento interistituzionale e nel dialogo con il partenariato economico e sociale.

La messa a regime dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, negli ordinamenti e nelle politiche, rappresenta uno strumento essenziale per l'innalzamento dei livelli di qualificazione e occupabilità degli individui, per la competitività e produttività delle imprese e delle professioni e per l'ammodernamento e l'efficacia dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro. I servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze aiutano l'innovazione dei sistemi educativi e formativi, favorendo la personalizzazione degli apprendimenti al fine di ridurre l'insuccesso e la dispersione e facilitando le transizioni dallo studio al lavoro.

In coerenza con le indicazioni della Raccomandazione del Consiglio europeo del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale, i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, acquisite in contesti non formali e informali, consentono l'ottenimento di una qualificazione completa o, se del caso, una qualificazione parziale, fatte salve altre disposizioni

legislative in materia, in particolare quelle riferite alle professioni regolamentate oggetto della direttiva 2005/36/CE e successive modifiche del Parlamento europeo e del Consiglio.

A tale riguardo si ritiene opportuno precisare che le qualificazioni delle professioni regolamentate, ivi incluse le qualificazioni per le professioni sanitarie e per le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, sono escluse dal campo di applicazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, acquisite in contesti non formali e informali, di cui alle presenti Linee Guida. È fatta salva, per gli enti titolari delle suddette qualificazioni, la facoltà di disciplinare l'applicazione dei richiamati servizi, per le qualificazioni di propria competenza, in coerenza con le normative di settore e previa Intesa in Conferenza Stato Regioni o, ove consentito, attraverso l'adozione di appositi Accordi in Conferenza Unificata o Stato Regioni, anche al fine di determinare eventuali casistiche di equivalenza delle qualificazioni o di esonero dal percorso formativo e dall'esame.

Tali strumenti rivestono particolare importanza al fine di:

- ridurre la percentuale di popolazione con bassi livelli di qualificazione, sempre più esposta alla marginalizzazione e all'esclusione dal mercato del lavoro, anche per effetto delle innovazioni della tecnologia e della digitalizzazione;
- aumentare i livelli di partecipazione degli adulti appartenenti soprattutto alle fasce di lavoratori più deboli, alle attività formative;
- ridurre il tasso di disoccupazione giovanile e promuovere le condizioni di staffetta generazionale;
- ridurre la condizione di *skill mismatch* sia tra i lavoratori con basse qualificazioni, sia tra i lavoratori con alte qualificazioni.

Il processo istituzionale di normazione e prima implementazione del sistema nazionale di certificazione delle competenze si realizza a partire da tre approcci assunti nelle presenti Linee guida a metodo generale per la messa a regime, la manutenzione e la *governance* del sistema. Essi sono:

1. **Approccio cooperativo**: l'intero processo di attuazione del sistema nazionale di certificazione delle competenze è frutto di un intenso lavoro di collaborazione interistituzionale tra le amministrazioni centrali e regionali coinvolte, con il coinvolgimento delle rispettive agenzie di ricerca e supporto tecnico, volto a garantire, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti degli enti pubblici titolari**,** un'applicazione coordinata e condivisa della norma e a prevenirne possibili asimmetrie e applicazioni difformi attraverso approcci cooperativi e il trasferimento delle buone prassi.
2. **Approccio progressivo**: l'attuazione del sistema nazionale di certificazione delle competenze investe una vasta compagine di amministrazioni e vari sistemi tra loro anche molto differenti (scuola, università, formazione professionale, professioni, servizi per il lavoro…). Per questo motivo, per garantire un processo di attuazione sostenibile, le diverse amministrazioni coinvolte adottano un approccio graduale e progressivo cercando di valorizzare le esperienze consolidate e gli istituti esistenti, limitando al minimo necessario l'introduzione di elementi di innovazione normativa, tecnica e procedurale.
3. **Approccio sostanziale**: tale approccio si rende fondamentale al fine di evitare applicazioni formalistiche della certificazione delle competenze, valorizzando qualsiasi esperienza che permetta di accrescere le competenze e l'occupabilità degli individui. In tal senso, il sistema nazionale di certificazione delle competenze assume una funzione complementare al sistema dell'offerta pubblica di apprendimento permanente, non parallela e alternativa.

Le presenti Linee guida sono costituite da una Introduzione, nella quale sono raccolte e sistematizzate le definizioni normative concernenti il Sistema nazionale di certificazione delle competenze, e tre paragrafi con relativi allegati tecnici.

Dall'adozione delle Linee guida non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e per la loro attuazione gli enti pubblici titolari provvedono nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
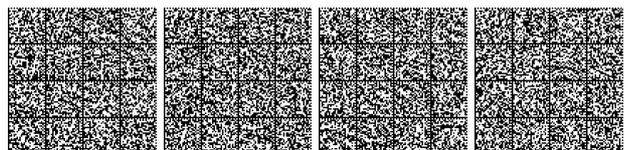
## INTRODUZIONE: DEFINIZIONI DEL SISTEMA NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

A introduzione delle Linee guida, si riportano in forma sistematizzata e raccolte per area tematica, le definizioni concernenti il sistema nazionale di certificazione delle competenze.

***Definizioni concernenti l'apprendimento permanente***

"**Apprendimento permanente**": qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale.

"**Apprendimento formale**": apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o di un diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari.

"**Apprendimento non formale**": apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi di apprendimento formale, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese.

"**Apprendimento informale**": apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.

***Definizioni concernenti la governance***

"**Sistema nazionale di certificazione delle competenze**": l'insieme dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze erogati nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

"**Ente pubblico titolare**": amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze. Nello specifico sono da intendersi enti pubblici titolari:

1) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in materia di individuazione e validazione e certificazione delle competenze riferite ai titoli di studio del sistema scolastico e universitario;
2) le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni rilasciate nell'ambito delle rispettive competenze;
3) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, salvo quelle comunque afferenti alle autorità competenti di cui al successivo punto 4;
4) il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità competenti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni regolamentate a norma del medesimo decreto.

"**Ente titolato**": soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità dei rispettivi enti pubblici titolari.

"**Organismo nazionale italiano di accreditamento**": organismo nazionale di accreditamento designato dall'Italia in attuazione del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.

***Definizioni concernenti i servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze***

“**Individuazione e validazione delle competenze**”: processo che conduce al riconoscimento, da parte dell’ente titolato in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, delle competenze acquisite dalla persona in un contesto non formale o informale. Ai fini della individuazione delle competenze sono considerate anche quelle acquisite in contesti formali. La validazione delle competenze può essere seguita dalla certificazione delle competenze ovvero si conclude con il rilascio di un documento di validazione conforme agli standard minimi di cui all’articolo 6 del citato decreto.

“**Competenza**”: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di

apprendimento formale, non formale o informale.

“**Competenza certificabile**”: competenza riferita ad una qualificazione rientrante in un repertorio riconosciuto da un ente pubblico titolare ricompreso nel Repertorio nazionale di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. Ai fini dell’interoperabilità tra gli enti pubblici titolari e della portabilità, le competenze validate o certificate sono valutate ed eventualmente riconosciute come credito anche da parte di enti pubblici titolari diversi da quelli che le hanno attestate, secondo i rispettivi ordinamenti e le norme vigenti.

“**Certificazione delle competenze**”: procedura di formale riconoscimento, da parte dell’ente titolato, in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi di cui all’articolo 6 del citato decreto.

“**Qualificazione**”: titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazione professionale, o di qualificazione professionale rilasciato da un ente titolato nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

“**Attestazione di parte prima**”: attestazione la cui validità delle informazioni contenute è data dalla autodichiarazione della persona, anche laddove attuata con un percorso accompagnato e realizzata attraverso procedure e modulistiche predefinite.

“**Attestazione di parte seconda**”: attestazione rilasciata su responsabilità dell’ente titolato che eroga servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in rapporto agli elementi di regolamentazione e garanzia del processo in capo all’ente titolare ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

“**Attestazione di parte terza**”: attestazione rilasciata su responsabilità dell’ente pubblico titolare, con il supporto dell’ente titolato che eroga i servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. Le certificazioni e i titoli di studio rilasciati dagli enti pubblici titolari, anche per il tramite dei rispettivi enti titolati, costituiscono attestazione di parte terza.

***Definizioni concernenti il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali***

“**Sistema nazionale di istruzione e formazione**”: sistema composto da:
- scuola dell’infanzia;
- primo ciclo di istruzione: suddiviso in scuola primaria (5 anni) e scuola secondaria di primo grado (3 anni):
- secondo ciclo di istruzione: che si compone del sistema dell’istruzione secondaria di secondo grado (5 anni) e dell’istruzione e formazione professionale, con percorsi di durata triennale e quadriennale;

- istruzione superiore: costituita dall'offerta formativa universitaria, dell'Alta Formazione Artistica e Musicale e Coreutica (AFAM) e dall'offerta formativa degli Istituti Tecnici Superiori (ITS);
- Istruzione degli Adulti (IDA): con percorsi di primo livello, di secondo livello e di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana realizzati dai Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) in quanto reti territoriali di servizi;
- Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).

"**Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali**": quadro di riferimento unitario, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, per la certificazione delle competenze che avviene attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali attraverso la loro correlabilità anche tramite un sistema condiviso di riconoscimento di crediti in chiave europea. È costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali.

"**Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali**": parte costitutiva del Repertorio nazionale afferente le qualificazioni regionali quale riferimento unitario per la correlazione delle stesse e la loro progressiva standardizzazione, nonché per l'individuazione, validazione e la certificazione delle qualificazioni e delle competenze anche in termini di crediti formativi in chiave europea. È organizzato sulla base della classificazione dei settori economico-professionali e rappresenta riferimento per i repertori delle qualificazioni regionali, approvati e pubblicati da ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano e rispondenti agli standard minimi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13.

"**Classificazione dei settori economico-professionali**": sistema di classificazione che, a partire dai codici di classificazione statistica ISTAT, relativi alle attività economiche (ATECO) e alle professioni (Classificazione delle Professioni), consente di aggregare in settori l'insieme delle attività e delle professionalità operanti sul mercato del lavoro. I settori economico-professionali sono articolati secondo una sequenza descrittiva che prevede la definizione di: processi di lavoro, aree di attività, attività, risultati attesi e schede di caso.

"**Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni**": dispositivo classificatorio e informativo, a supporto del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, realizzato sulla base delle sequenze descrittive dei settori economico-professionali, anche ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 13 del 2013 e parte integrante dei sistemi informativi di cui agli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

"**Quadro Nazionale delle Qualificazioni**": dispositivo nazionale per la referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro europeo delle qualifiche di cui alla Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 con la funzione di raccordare il sistema italiano delle qualificazioni con i sistemi degli altri Paesi europei. Il Quadro Nazionale delle Qualificazioni ha altresì l'obiettivo di coordinare e rafforzare i diversi sistemi che concorrono all'offerta pubblica di apprendimento permanente e dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze.

"**Referenziazione**": il processo istituzionale e tecnico che associa le qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze a uno degli otto livelli del Quadro nazionale delle qualificazioni. La referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro nazionale delle qualificazioni garantisce la referenziazione delle stesse al Quadro Europeo delle Qualifiche.

***Definizioni concernenti le professioni***

"**Professione regolamentata** ": 1) l'attività, o l'insieme delle attività, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità; 2) i rapporti di lavoro subordinato, se l'accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali; 3) l'attività esercitata con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una qualifica professionale; 4) le attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale è condizione determinante ai fini

della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso; 5) le professioni esercitate dai membri di un'associazione o di un organismo di cui all'Allegato I del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

“**Formazione regolamentata**”: qualsiasi formazione che, secondo le prescrizioni vigenti, è specificamente orientata all'esercizio di una determinata professione e consiste in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale, secondo modalità stabilite dalla legge.

“**Attività di lavoro riservata**”: attività riservata a persone iscritte in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile nonché alle figure ausiliare delle professioni sanitarie e ai mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

“**Professione non organizzata in ordini e collegi**”: l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e relative attività tipiche o riservate per legge e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

## 1. INDICATORI, SOGLIE E MODALITÀ DI CONTROLLO, VALUTAZIONE E ACCERTAMENTO DEGLI STANDARD MINIMI, ANCHE AI FINI DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI E DELLA GARANZIA DEI SERVIZI

### 1.1 I servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze

I servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze si articolano in:

a) **Processo di individuazione e validazione:** servizio finalizzato al riconoscimento, da parte di un ente titolato, secondo il proprio ordinamento**,** delle competenze, acquisite dalla persona, attraverso una ricostruzione e valutazione dell'apprendimento non formale o informale. Ai fini dell'individuazione delle competenze sono considerate anche quelle acquisite in contesti formali.

Il processo di individuazione e validazione può completarsi con il rilascio di un documento, comunque denominato secondo le norme in vigore presso i rispettivi enti pubblici titolari, identificabile sotto la comune denominazione «**Documento di validazione**», con valore di atto pubblico e di attestazione almeno di parte seconda, oppure può proseguire con la procedura di certificazione.

Gli enti pubblici titolari, nell'ambito dei propri ordinamenti, possono prevedere la possibilità di articolare i processi di individuazione e validazione in uno o più servizi, purché il processo di individuazione comprenda, almeno, i requisiti di cui al successivo paragrafo 1.2.1 lettera a).

Possono accedere al servizio di individuazione e validazione le persone che dimostrino o autodichiarino di avere maturato esperienze di apprendimento in qualunque contesto, purché adeguate e pertinenti ad una o più qualificazioni ricomprese nei repertori di rispettiva pertinenza degli enti pubblici titolari presso i quali presentano la richiesta di accesso al servizio.

b) **Procedura di certificazione delle competenze:** servizio finalizzato al rilascio di un documento, comunque denominato secondo le norme in vigore presso i rispettivi enti pubblici titolari, identificabile sotto la comune denominazione «**Certificato**» attestante le competenze acquisite dalla persona. La procedura di certificazione si realizza sia a seguito di un processo di individuazione e validazione, di cui al punto a), sia in esito ad un percorso di apprendimento formale**.** Il «**Certificato**» costituisce attestazione di parte terza, con valore di atto pubblico.

In fase di accesso ai servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ai destinatari sono assicurate misure di informazione e orientamento finalizzate a garantire sia pari opportunità nella fruizione dei servizi, sia la verifica preliminare dei fabbisogni e dei requisiti di accesso al servizio.

### 1.2 Riferimenti operativi comuni per gli standard minimi di processo (art. 5 D.Lgs. 13/2013)

Nell'attuazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, gli enti pubblici titolari assicurano il rispetto degli standard minimi di processo, in coerenza con l'articolo 5 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 e con i seguenti riferimenti operativi.

#### *1.2.1 Processo di individuazione e validazione*

Nel rispetto delle norme in vigore presso i rispettivi enti pubblici titolari, nelle fasi di erogazione del servizio, e previa una fase di accoglienza e informazione in favore dei destinatari ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 dovranno essere assicurati i seguenti elementi minimi:

a) per la **fase di identificazione**: la ricostruzione e codifica delle esperienze di apprendimento della persona pertinenti alla sua richiesta; la messa in trasparenza delle attività svolte (con riferimento ai descrittori dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni) e delle competenze presumibilmente acquisite (con riferimento al Repertorio di qualificazioni di pertinenza dell'Ente pubblico titolare presso il quale è

stata presentata richiesta di accesso al servizio); l'elaborazione di un **dossier di evidenze** che raccolga e classifichi documenti, testimonianze e prodotti comprovanti l'esperienza svolta.
A conclusione della fase di identificazione si prevede l'elaborazione di un documento comunque denominato secondo le norme in vigore presso i rispettivi enti pubblici titolari, identificabile sotto la comune denominazione «**Documento di trasparenza**» (di cui al successivo paragrafo 1.3.1), quale sintesi dei risultati della fase di identificazione, che viene rilasciato in caso di interruzione o dilazione del servizio, o su richiesta dell'utente nel caso in cui non si proceda alla successiva fase di valutazione presso lo stesso ente titolato.

b) per la **fase di valutazione**: la progettazione e pianificazione della valutazione; l'esame tecnico del **dossier delle evidenze** e del «**Documento di trasparenza**»; l'eventuale valutazione diretta, quale prova di valutazione in presenza del candidato, realizzata con prove orali, scritte o pratiche (ad esempio audizione, colloquio tecnico, prova pratica) in base alle regolamentazioni dei rispettivi enti titolari e, laddove consentito, anche da remoto con il supporto delle idonee tecnologie digitali.

c) per la **fase di attestazione**: stesura e rilascio del «**Documento di validazione**» (di cui al successivo paragrafo 1.3.2).

Nella Tabella n. 1 viene fornita una descrizione degli elementi tecnici caratterizzanti il processo di individuazione e validazione dell'apprendimento non formale e informale.
Nella stessa Tabella n. 1 sono altresì indicate tre funzioni codificate a presidio delle diverse fasi nel processo stesso ovvero "accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze"; "pianificazione e realizzazione delle attività valutative, con riferimento agli aspetti procedurali e metodologici"; "realizzazione di prove di valutazione tecnica settoriale delle competenze" il cui riferimento descrittivo è contenuto nell'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni e che sono individuate e designate da ciascun ente titolare per gli ambiti di rispettiva competenza nel rispetto delle proprie regolamentazioni.

***Tabella n. 1 - Descrizione requisiti tecnici minimi del processo di individuazione e validazione dell'apprendimento non formale e informale***

| Fasi di processo | Descrizione tecnica |
|---|---|
| **Accesso al servizio, accoglienza**<br>*(in coerenza con l'art. 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13)* | Questa fase è finalizzata all'informazione e accoglienza del candidato, alla verifica dei requisiti di accesso al servizio e all'identificazione di un effettivo fabbisogno del servizio.<br>Questa fase può essere curata da chi opera presso le strutture accreditate o autorizzate al servizio attraverso una modalità in presenza (ad esempio a sportello, attraverso sessioni informative di gruppo o individuali) o a distanza (ad esempio attraverso piattaforma web).<br>La fase si conclude con l'accettazione della domanda di accesso al servizio e la predisposizione di un documento di adesione alla procedura (ad esempio un patto di servizio) oppure con il rifiuto della stessa e l'eventuale orientamento ad altro servizio. |
| **Identificazione** | La fase è a cura del personale addetto alla "**funzione di accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze**" Tale personale è provvisto dei requisiti di cui al paragrafo 1.4, che applica le opportune metodologie finalizzate a:<br>• ricostruire le esperienze, anche a partire da un confronto delle stesse con i descrittivi delle attività e dei risultati attesi presenti nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni;<br>• precodificare le competenze, con riferimento alle qualificazioni di interesse per la validazione;<br>• accompagnare o pianificare la composizione di un **dossier delle evidenze** e di un «Documento di trasparenza», anche preventivamente all'avvio di un percorso di apprendimento in ambito formale o non formale identificando |

| | |
|---|---|
| | attività pertinenti e competenze potenzialmente validabili o certificabili e promuovendo la raccolta ragionata delle evidenze documentali;<br>• consigliare l'interruzione del servizio nel caso non se ne rilevino le condizioni minime di successo;<br>• fornire ogni elemento informativo utile alle fasi successive, ivi incluse eventuali indicazioni per le prassi valutative.<br>Le predette operazioni avvengono tramite uno o più colloqui individuali.<br>Le informazioni raccolte in questa fase sono rese tracciabili nell'ambito di un sistema informativo predisposto da ciascun ente pubblico titolare, nel rispetto del proprio ordinamento e della vigente normativa nazionale e comunitaria relativa alla protezione, al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali. |
| **Valutazione** | La fase di valutazione segue quella di identificazione ma è tecnicamente indipendente da essa.<br>In accordo con le modalità organizzative dei servizi che l'ente pubblico titolare adotta, la valutazione nell'ambito del processo di individuazione e validazione può essere realizzata come fase propria del servizio oppure può inserirsi direttamente nella procedura di certificazione utilizzando le opportune prassi valutative. Ciò avviene nel rispetto dei principi di oggettività, collegialità, indipendenza, terzietà e completezza e correttezza metodologica.<br>La fase è a cura di personale addetto alla "**funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative**", che opera in qualità di referente e responsabile del processo di valutazione.<br>In accordo con le modalità organizzative definite dall'ente pubblico titolare per i servizi di individuazione e validazione, l'accertamento prevede, al minimo, l'esame tecnico del **dossier delle evidenze** e/o del «Documento di trasparenza» e può prevedere anche una valutazione diretta attraverso standard valutativi predefiniti e, laddove definite, anche sulla base delle **schede di caso** dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni.<br>L'opportunità e il grado di approfondimento della valutazione diretta, condotta in questa fase, sono definiti in funzione della quantità e qualità della documentazione presente nel **dossier delle evidenze**. Ciò avviene applicando specifici criteri di valore e pertinenza della documentazione stessa.<br>Per "valore" si intende prioritariamente la distinzione tra documenti e attestazioni di prima, seconda e terza parte in coerenza con le definizioni di cui all'introduzione delle presenti Linee guida.<br>La "pertinenza", invece, attiene alla coerenza delle evidenze rispetto ai contenuti delle qualificazioni, importanti ai fini della validazione. |
| | Nel caso di valutazione diretta si prevede sempre la presenza di personale addetto alla "**funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale**". Tale personale opera in qualità di referente e responsabile di contenuto e si coordina con il responsabile del processo di valutazione.<br>Entrambi i ruoli indicati in questa fase devono essere provvisti dei requisiti di cui al paragrafo 1.4. |
| **Attestazione** | Fase a cura della struttura accreditata o autorizzata al servizio che rilascia il «**Documento di validazione**» con valore di parte seconda. |

### *1.2.2 Procedura di certificazione*

Nel rispetto delle norme in vigore presso i rispettivi enti pubblici titolari, nelle fasi di erogazione del servizio dovranno essere assicurati i seguenti elementi minimi:

a) per la **fase di identificazione**: l'ammissione alla procedura di certificazione avviene tramite la presa d'atto del raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti nel percorso formale, secondo le norme
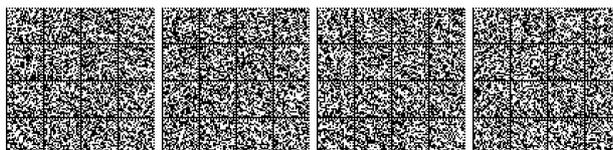
in vigore presso i rispettivi enti titolari, o tramite l'acquisizione del «**Documento di validazione**» in esito a un processo di individuazione e validazione di cui al punto 1.2.1;

b) per la **fase di valutazione**: valutazione diretta e sommativa realizzata con prove orali, scritte o pratiche (ad esempio audizione, colloquio tecnico, prova pratica) in base alle regolamentazioni dei rispettivi enti titolari e, laddove consentito, anche da remoto con il supporto delle idonee tecnologie digitali. Tale valutazione si svolgerà a cura di una commissione o di un organismo di valutazione che assicuri il rispetto dei principi di collegialità, oggettività, terzietà, indipendenza, completezza e correttezza metodologica del processo (di cui al paragrafo 1.4);

c) per la **fase di attestazione**: stesura e rilascio del «**Certificato**» di cui al successivo paragrafo 1.3.3.

Nella Tabella n. 2 sono sintetizzati gli elementi minimi del **processo di individuazione e validazione** e della **procedura di certificazione.**

Il processo di individuazione e validazione è sempre preliminare alla procedura di certificazione e può realizzarsi in più fasi, ovvero in un servizio unico e integrato.

***Tabella n. 2 - Sintesi degli elementi minimi caratterizzanti le fasi di processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione delle competenze***

| Fasi di processo | Processo di individuazione e validazione delle competenze | Procedura di certificazione delle competenze |
|---|---|---|
| **Identificazione** | Ricostruzione e codifica delle attività svolte e delle competenze presumibilmente acquisite con predisposizione di un dossier delle evidenze ed eventuale rilascio di un «**Documento di trasparenza**»<br>(*valore di parte prima)* | Ammissione tramite la presa d'atto del raggiungimento dei risultati di apprendimento del percorso formale o tramite l'acquisizione del «**Documento di validazione**» in esito a un processo di individuazione e validazione |
| **Valutazione** | Esame tecnico del **dossier delle evidenze** e del «**Documento di trasparenza**» e valutazione diretta, in presenza del candidato realizzata con prove orali, scritte o pratiche, ovvero da remoto, in base alle regolamentazioni dei rispettivi enti titolari | Valutazione diretta e sommativa realizzata con prove orali, scritte o pratiche, in base alle regolamentazioni dei rispettivi enti titolari, a cura di una commissione o di un organismo di valutazione |
| **Attestazione** | Stesura e rilascio del «**Documento di validazione**»<br>(*valore almeno di parte seconda*) | Stesura e rilascio del «**Certificato**»<br>(*valore di parte terza*) |

### 1.3 Riferimenti operativi comuni per gli standard minimi di attestazione (art. 6 D. Lgs 13/2013)

Nell'attuazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze gli enti pubblici titolari assicurano il rispetto degli standard minimi di attestazione in coerenza con l'articolo 6 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 e con i seguenti riferimenti operativi.

#### *1.3.1 Documento di trasparenza*

Nel corso del servizio di individuazione e validazione sono elaborati il **dossier delle evidenze** e il «**Documento di trasparenza**» che contiene gli elementi minimi indicati nello schema di cui all'allegato A delle presenti Linee guida. Il «**Documento di trasparenza**» è rilasciato, ove previsto o ne sia fatta richiesta di rilascio dall'utente e ha valore di attestazione di parte prima.
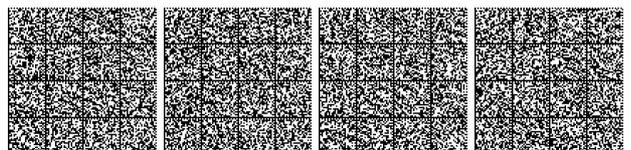
#### *1.3.2 Documento di validazione*

Al termine del servizio di individuazione e validazione, gli enti pubblici titolari assicurano il rilascio del «**Documento di validazione**» che contiene gli elementi minimi indicati nello schema di cui all'allegato B delle presenti Linee guida. Tale documento ha valore di atto pubblico e di attestazione almeno di parte seconda.

Il rilascio del «**Documento di validazione**» è facoltativo e avviene su richiesta della persona qualora il processo di individuazione e validazione si completi con la procedura di certificazione delle competenze, senza interruzione del procedimento.

#### *1.3.3 Certificato*

Al termine del servizio di certificazione delle competenze, gli enti pubblici titolari assicurano il rilascio del «**Certificato**» che contiene gli elementi minimi indicati nello schema di cui all'allegato C delle presenti Linee guida. Tale documento ha valore di atto pubblico e di attestazione di parte terza. Le certificazioni e i titoli di studio rilasciati dagli enti pubblici titolari, anche per il tramite dei rispettivi enti titolati, hanno valore di certificato costituendo attestazione di parte terza in relazione alle competenze acquisite.

### 1.4 Riferimenti operativi comuni per gli standard minimi di sistema (art. 7 D.Lgs. 13/2013)

Nell'attuazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze gli enti pubblici titolari assicurano il rispetto degli standard minimi di sistema in coerenza con l'articolo 7 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e con i seguenti riferimenti operativi nei quali si fa esplicito richiamo alle lettere del suindicato articolo:

Con riguardo alla lettera a): gli enti pubblici titolari, nell'esercizio delle proprie competenze legislative e organizzative per gli ambiti di propria titolarità, garantiscono l'operatività di:

- uno o più repertori riferiti a qualificazioni dei rispettivi ambiti di titolarità, debitamente inseriti nel Repertorio nazionale, in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e con i riferimenti operativi di cui alle presenti Linee guida;
- un quadro regolamentare unitario delle condizioni di fruizione e garanzia del servizio e di relativi format e procedure standardizzati, in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e con i riferimenti operativi di cui alle presenti Linee guida

Con riguardo alla lettera b): gli enti pubblici titolari garantiscono l'adozione di misure di informazione tra cui la pubblicazione sul sito istituzionale, di un'apposita sezione dedicata al «**Sistema nazionale di certificazione delle competenze**», contenente le seguenti informazioni:

- descrizione dei servizi e delle relative procedure;
- normativa nazionale di riferimento;
- regolamentazione attuativa di riferimento e relativa modulistica;
- collegamento attivo del Repertorio o dei Repertori di qualificazioni di rispettiva titolarità al Repertorio nazionale.

Con riguardo alla lettera c): gli enti pubblici titolari assicurano il rispetto per il personale addetto alla erogazione dei servizi, di requisiti professionali idonei al presidio degli aspetti di contenuto curriculare, professionale e di metodologia valutativa.

Con riguardo alla lettera e): l'accesso ai servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze si fonda su formale ed esplicita domanda della persona. Gli enti pubblici titolari, assicurano la conformità delle procedure alle disposizioni in materia di semplificazione, accesso agli atti amministrativi e tutela dei dati personali.
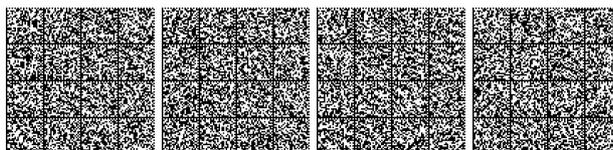
Con riguardo alla lettera f): nell'organizzazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, gli enti pubblici titolari disciplinano le procedure di valutazione, a comprova del possesso delle competenze da validare o da certificare, nel rispetto dei principi di collegialità, oggettività, terzietà, indipendenza e completezza e correttezza metodologica. Dal punto di vista operativo tali principi sono così definiti;

- " collegialità": caratteristica di un atto decisionale in cui concorrono paritariamente più soggetti le cui valutazioni si fondono per dar vita ad un unico giudizio finale e di volontà. La collegialità si può raggiungere non solo attraverso incontri condivisi ma anche grazie all'utilizzo di strumenti telematici o di scambi documentali in grado di garantire la partecipazione a tutti i componenti, sia pure fisicamente presenti in luoghi e momenti non coincidenti;
- " oggettività": criterio di giudizio che si esplica nel definire criteri di misurazione e di operatività condivisi, che consentano di accertare i dati della realtà mediante una metodologia trasparente e rigorosa. È finalizzata a dare una valutazione eliminando, o caso attenuando il più possibile, qualsiasi giudizio soggettivo;
- " terzietà": condizione soggettiva, oggettiva e funzionale di equidistanza da parte di colui che esprime una valutazione o un giudizio su terzi soggetti e sui loro interessi di parte. La terzietà, in sede di valutazione per la certificazione, è assicurata attraverso la presenza nella Commissione o organismo di valutazione di almeno un soggetto terzo rispetto a coloro che hanno concorso direttamente e in maniera continuativa alla formazione, promozione, sviluppo, ricostruzione o documentazione delle competenze, ancorché facenti parte della stessa organizzazione, e in possesso dei requisiti professionali idonei nel rispetto della regolamentazione degli enti pubblici titolari. Per soggetto terzo, rispetto al percorso formativo, si può intendere anche l'organo di vertice della struttura formativa o un suo delegato.
- " indipendenza": condizione soggettiva, oggettiva e funzionale di libertà di giudizio per chi deve esprimere una valutazione, di agire esclusivamente secondo la propria volontà, in piena autonomia e imparzialità rispetto a ogni forma di condizionamento o pregiudizio.

Con riguardo alla lettera g): al fine di garantire l'affidabilità del sistema, gli enti pubblici titolari, nell'ambito del loro quadro regolamentare, assicurano l'adozione di dispositivi che, nel rispetto delle scelte operate da ciascun ente pubblico titolare, disciplinano criteri, soglie e modalità di verifica, monitoraggio e vigilanza riferite agli ambiti soggettivo, strutturale, finanziario e professionale al fine di assicurare gli standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli enti titolati in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e con i riferimenti operativi di cui alle presenti Linee guida. Tali controlli sono realizzati sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui al successivo paragrafo 1.5, e su un set minimo di indicatori di conformità per gli enti titolati, rispetto agli standard minimi di servizio di cui alla successiva Tabella n.3. Inoltre, gli enti pubblici titolari assicurano, sul sito istituzionale, l'accessibilità e la pubblicazione dell'elenco aggiornato dei rispettivi enti titolati all'erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.

Con riferimento ai principi richiamati nella premessa delle presenti Linee guida e con riferimento all'articolo 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, in sede di valutazione il principio della "completezza e correttezza metodologica" costituisce caratteristica di una procedura di valutazione improntata al corretto utilizzo, da parte della Commissione o dell'organismo di valutazione delle:

- specifiche metodologiche, tecniche e strumentali consolidate nell'ambito del sistema nazionale di certificazione delle competenze, atte ad assicurare prove di valutazione quanto più accurate e rigorose;
- appropriate strumentazioni tecniche e, se necessario, tecnologiche utili all'accertamento sostanziale di tutte le componenti, sia cognitive sia esperienziali della competenza;
- idonee misure e soluzioni, anche tecnologiche, volte ad assicurare la certezza dell'identità dell'esaminando e a monitorare, costantemente, la regolarità nello svolgimento delle prove, prevenendone possibili forme di manomissione, e in particolar modo di quelle che si realizzano a distanza e con il ricorso a tecnologie digitali.
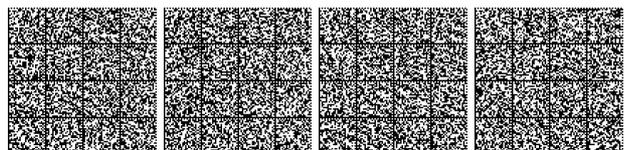
Nella Tabella n. 3 viene riportato il set minimo di indicatori di conformità, adottati dagli enti pubblici titolari, il cui rispetto costituisce un requisito vincolante per gli enti titolati all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze.

***Tabella n. 3 - Indicatori di conformità per gli Enti titolati rispetto agli standard minimi di servizio***

| **Fasi di processo** | **Processo di individuazione e validazione delle competenze**<br>**Indicatori di conformità** | **Procedura di certificazione delle competenze**<br>**Indicatori di conformità** |
|---|---|---|
| **Accesso al servizio, accoglienza** | - presenza del personale addetto e della strumentazione adeguata alle funzioni di informazione a favore dei destinatari;<br>- presenza di procedure trasparenti per le condizioni e i requisiti di accessibilità al servizio (rispettosi dei principi di pari opportunità, accesso agli atti amministrativi e tutela dei dati personali);<br>- presenza di dispositivi atti a formalizzare l'adesione alla procedura da parte del beneficiario del servizio;<br>- utilizzo di criteri e indicazioni metodologiche predefinite per assicurare una corretta valutazione in accesso al servizio. | |
| **Identificazione** | - disponibilità di personale idoneo previste nella fase di identificazione dalle presenti Linee guida;<br>- presenza di spazi segnalati, dedicati e conformi allo svolgimento di colloqui;<br>- presenza di indicazioni metodologiche per la composizione del **dossier delle evidenze** e del «**Documento di trasparenza**»;<br>- presenza di indicazioni metodologiche per l'analisi della documentazione contenuta nel **dossier delle evidenze** e per la correlazione delle evidenze alle sequenze descrittive dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni e alle qualificazioni e competenze di propria titolarità laddove applicabile;<br>- presenza di procedure e supporti informativi per assicurare la realizzazione e la qualità del servizio, il tracciamento e la conservazione dei dati degli utenti e degli esiti della fase di identificazione. | - disponibilità o costituzione di Commissioni o organismi di valutazione, per le prove relative alla procedura di certificazione;<br>- presenza di indicazioni metodologiche per l'ammissione tramite la presa d'atto del raggiungimento dei risultati di apprendimento del percorso formale o tramite l'acquisizione del «**Documento di validazione**» in esito a un processo di individuazione e validazione |
| **Valutazione** | - disponibilità del personale idoneo alle funzioni previste nella fase di valutazione dalle presenti Linee guida;<br>- presenza di procedure predefinite atte ad assicurare il rispetto dei principi di collegialità, oggettività, terzietà, indipendenza e completezza e correttezza | - presenza di indicazioni metodologiche per la valutazione diretta e sommativa realizzata con prove orali, scritte o pratiche (ad esempio audizione, colloquio tecnico, prova pratica) ;<br>- presenza di procedure predefinite atte ad |

| | | |
|---|---|---|
| | metodologica nell'organizzazione ed erogazione delle attività di valutazione;<br>- disponibilità di indicazioni metodologiche per l'accertamento del possesso delle competenze riconducibili a una o più qualificazioni, tramite le previste metodologie valutative (esame tecnico, dossier delle evidenze, valutazione diretta…);<br>- presenza di spazi dedicati, conformi e, laddove necessario, dotati delle idonee attrezzature per lo svolgimento delle prove di valutazione;<br>- presenza di procedure e supporti informativi per assicurare la realizzazione e la qualità del servizio nonché il tracciamento e la conservazione degli esiti delle prassi di valutazione. | assicurare il rispetto dei principi di collegialità, oggettività, terzietà, indipendenza e completezza e correttezza metodologica nell'organizzazione ed erogazione delle attività di valutazione;<br>- presenza di spazi dedicati, conformi e, laddove necessario, dotati delle idonee attrezzature per lo svolgimento delle prove di valutazione;<br>- presenza di procedure e supporti informativi per assicurare la realizzazione e la qualità del servizio nonché il tracciamento e la conservazione degli esiti delle prassi di valutazione. |
| **Attestazione** | - predisposizione dei **documenti di trasparenza e di validazione**, in coerenza con gli standard definiti dalle presenti Linee guida;<br>- presenza di procedure e supporti informativi idonei ad assicurare la realizzazione e la qualità del servizio nonché la tracciabilità e la conservazione degli attestati rilasciati, in interoperabilità con la dorsale unica informativa. | - predisposizione dei **certificati**, in coerenza con gli standard definiti dalle presenti Linee guida;<br>- presenza di procedure e supporti informativi idonei ad assicurare la realizzazione e la qualità del servizio nonché la tracciabilità e la conservazione dei certificati rilasciati, in interoperabilità con la dorsale unica informativa. |

Nel rispetto della distinzione delle funzioni di regolazione da quelle di erogazione dei servizi, gli enti pubblici titolari, nell'ambito delle proprie regolamentazioni, possono delegare parte delle proprie funzioni a un altro ente pubblico titolare, a propri enti vigilati nonché ad amministrazioni regionali o enti locali. Fanno eccezione le funzioni di indirizzo e regolamentazione nell'attuazione della norma, di rappresentanza nelle sedi istituzionali e di potestà sanzionatoria.

Nell'allegato D delle presenti Linee guida sono riportati, in forma sintetica, gli standard minimi di servizio del Sistema nazionale di certificazione delle competenze.

### 1.5 Livelli essenziali delle prestazioni

Nella regolazione, organizzazione e controllo dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze gli enti pubblici titolari assicurano il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni come riportati in forma sintetica nell'allegato E delle presenti Linee guida.
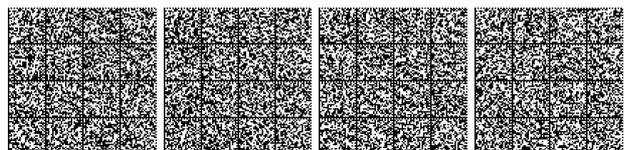
## 2. CRITERI PER L'IMPLEMENTAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL REPERTORIO NAZIONALE

### 2.1 Repertorio nazionale

Il Repertorio nazionale è costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali codificati da un ente pubblico titolare a livello nazionale, regionale o di provincia autonoma, pubblicamente riconosciuti e rispondenti agli standard minimi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e coerenti con i riferimenti operativi specificati nel presente paragrafo ed in particolare con:

a) la referenziazione dei titoli di studio di istruzione e di formazione, di istruzione e formazione professionale, o delle qualificazioni professionali componenti il Repertorio nazionale (da questo momento nel loro insieme denominate qualificazioni) insieme alle relative competenze ai risultati attesi identificati nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni e, per il tramite di esso, ai codici statistici nazionali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e in coerenza con i criteri di cui al paragrafo 2.2 delle presenti Linee guida. Le qualificazioni e le competenze, referenziate al Quadro nazionale delle qualificazioni, per le quali non è applicabile l'associazione ai risultati attesi della Classificazione dei settori economico-professionali, sono categorizzate nel Repertorio nazionale con la dicitura «Qualificazioni di istruzione e formazione generale» e associate all'Atlante del lavoro e delle qualificazioni in una specifica sezione ad esse dedicata.

b) l'identificazione e la descrizione delle qualificazioni e delle relative competenze in coerenza con i criteri di cui al paragrafo 2.3 delle presenti Linee guida;

c) la referenziazione delle qualificazioni al Quadro nazionale delle qualificazioni per l'apprendimento permanente, eseguita in conformità alle procedure, ai criteri e ai descrittori definiti con il decreto interministeriale 8 gennaio 2018 recante "Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13".

Il Repertorio nazionale rappresenta, nell'ambito del Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze, il riferimento unitario ai fini della progettazione formativa per competenze, della individuazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formali, non formali e informali, della personalizzazione dei percorsi di apprendimento permanente, della certificazione e della trasparenza, spendibilità e riconoscimento delle qualificazioni a livello nazionale e comunitario.

Le qualificazioni afferenti al Repertorio nazionale, costituite da una singola competenza o da aggregati di competenze, sono conseguibili attraverso la certificazione di competenze acquisite in un contesto di apprendimento formale o attraverso una procedura di certificazione a seguito di un processo di individuazione e validazione di competenze acquisite in contesti di apprendimento non formali e informali.

### 2.2 Specifiche tecniche del Repertorio nazionale

Al fine di favorire la leggibilità, la consultabilità e la portabilità delle qualificazioni e delle competenze per l'apprendimento permanente nell'ambito del sistema nazionale di certificazione delle competenze, il Repertorio nazionale, anche in funzione di un suo progressivo riordino, adotta quale dispositivo per la sistematizzazione delle informazioni l'Atlante del lavoro e delle qualificazioni. L'Atlante del lavoro e delle qualificazioni è composto da due strumenti ordinatori:

- il **Quadro nazionale delle qualificazioni,** che svolge una funzione di relazione e correlazione tra le qualificazioni in ordine ad una tassonomia descrittiva dei sistemi comunitari, nazionali e regionali dell'offerta formale di apprendimento permanente anche al fine di individuare i diversi livelli di complessità.

- la **Classificazione dei settori economico-professionali**, che svolge una funzione di relazione e correlazione tra le qualificazioni in ordine ad una descrizione di contenuti del lavoro e delle professioni, anche per promuovere una migliore rispondenza alle esigenze di cambiamento e di innovazione espresse dal mercato del lavoro;

Il Repertorio nazionale è reso pubblicamente accessibile attraverso l'Atlante del lavoro e delle qualificazioni.

Il Quadro nazionale delle qualificazioni è fondato sul Quadro Europeo delle Qualifiche (di seguito EQF) e ne sviluppa ed amplia la struttura, costituendo una componente dell'infrastruttura tecnica del Repertorio nazionale e dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni, finalizzata all'armonizzazione dei due strumenti. Il decreto interministeriale 8 gennaio 2018 e i relativi allegati tecnici determinano la struttura, i descrittori e le procedure per la referenziazione delle qualificazioni. Come previsto all'articolo 4 comma 3 del suddetto decreto ai fini dell'accessibilità, della trasparenza e della permeabilità delle qualificazioni, i descrittori dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni sono associati ai livelli del Quadro nazionale delle qualificazioni in quanto riferimenti unitari per il processo di correlazione ed equivalenza tra le qualificazioni.

La Classificazione dei settori economico-professionali rappresenta il riferimento tecnico unitario per la descrizione dei contenuti del lavoro e delle professioni articolata in 23 settori economico-professionali a cui si aggiunge un settore definito "area comune: processi organizzativi di gestione e supporto alla produzione di beni e servizi" (Allegato F delle presenti Linee guida).

Ciascun settore economico-professionale è articolato per processi di lavoro secondo una logica finalizzata a ricostruire analiticamente i cicli produttivi di beni e servizi. Ciascun processo di lavoro è declinato in sequenze di processo, in un numero non predefinito, funzionale alla sua completa descrizione. Le sequenze di processo sono, a loro volta, articolate in una o più aree di attività (di seguito ADA). Le ADA sono connotate da un titolo e contengono la descrizione di singole attività in un numero variabile da un minimo di 4 ad un massimo di 12.

All'interno delle ADA, oltre alle attività, vengono individuati i risultati attesi. Il risultato atteso descrive l'esito di un'attività o di un insieme di attività, esplicitando il contenuto in termini di prodotto/servizio finale o intermedio, di sintetica descrizione della prestazione, di eventuali elementi *input*, di contesto e di complessità, anche in termini di autonomia e responsabilità. I risultati attesi costituiscono uno dei criteri guida per l'identificazione del livello del Quadro nazionale delle qualificazioni e per la predisposizione delle prove di valutazione atte all'accertamento sostanziale del possesso delle competenze, in coerenza con l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Il riferimento omogeneo per le prove di valutazione realizzate nei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, è costituito dalle schede di caso esemplificative di ciascun risultato atteso, contenenti un set di situazioni-tipo, caratterizzate da un livello di dettaglio adeguato a costituire supporto immediatamente utilizzabile per la costruzione di prove di valutazione prestazionali in situazione.

Al fine di rendere interoperativo l'Atlante del lavoro e delle qualificazioni con le principali fonti statistiche e le banche dati internazionali, nazionali e territoriali, i codici componenti le Classificazioni ATECO e CP sono associati ai processi e alle sequenze di processo. I codici statistici componenti la CP sono ulteriormente referenziati alle singole ADA.

L'interoperatività dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni è ulteriormente garantita attraverso il progressivo raccordo con i codici di classificazione utilizzati a livello europeo per la mobilità dei lavoratori tramite la rete EURES.

Le qualificazioni e le competenze sono inserite nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni secondo il seguente criterio: le qualificazioni vengono associate alle ADA e ai risultati attesi attraverso un'analisi comparativa tra i contenuti di competenza descritti nelle singole qualificazioni e le descrizioni dei risultati attesi contenute nelle ADA. Nei casi in cui la qualificazione presenti descrittivi in termini di contenuti che rendono difficile l'approssimazione univoca ad una ADA, la referenziazione avviene secondo il principio di prevalenza, attribuendo alla qualificazione l'ADA o le ADA dove più nutrita è l'associazione tra le attività e le competenze descritte nella qualificazione oggetto di associazione.

A integrazione del criterio di cui al precedente paragrafo, gli enti pubblici titolari di una formazione regolamentata, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ovvero di una qualificazione costituente requisito abilitante o di accesso per l'esercizio di una specifica funzione o attività di lavoro riservata, nell'inserire le relative qualificazioni e competenze nel Repertorio nazionale per il tramite dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni, identificano distintamente le attività oggetto di riserva, in coerenza con la normativa vigente.

L'Atlante del lavoro e delle qualificazioni, attraverso la Classificazione dei settori economico professionali, correla, ove possibile, le competenze delle qualificazioni alle attività lavorative allo scopo esclusivo di favorire la trasparenza, la riconoscibilità, la spendibilità e la portabilità delle qualificazioni e delle competenze in una prospettiva di occupabilità e apprendimento permanente. La Classificazione dei settori economico professionali, pertanto, si basa su un approccio di standardizzazione descrittiva, non normativa, funzionale alla classificazione dei contenuti del lavoro e all'insieme descrittivo delle competenze:

- esercitabili in contesti e situazioni lavorative diverse, siano esse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di natura sia pubblica che privata, sia autonome che subordinate;
- che prescindono da assetti strutturali, funzionali e organizzativi delle imprese;
- non coincidenti con profili contrattuali nei termini di categorie, livelli di inquadramento o rapporti di lavoro e che non prefigurano automatismi di utilizzo contrattuale;
- che non configurano, di per sé, requisito professionale a riserva dell'esercizio di una specifica attività, se non in presenza di apposite e distinte previsioni di regolamentazione della singola professione;
- atti a descrivere i contenuti del lavoro in termini di attività funzionali alla individuazione di potenziali apprendimenti comunque acquisiti dalle persone, in contesti formali, non formali o informali, senza riferimenti a requisiti individuali personali, quali ad esempio età, sesso, motivazioni individuali.

### 2.3 Criteri per l'identificazione e la descrizione delle qualificazioni e delle competenze per la referenziazione al Quadro Nazionale delle Qualificazioni ai fini dell'inclusione nel Repertorio nazionale

Al fine di promuovere principi comuni per l'identificazione delle qualificazioni e delle competenze nel Repertorio nazionale e una maggiore omogeneità descrittiva delle stesse, nel presente paragrafo si definiscono i criteri minimi per l'identificazione e la descrizione delle qualificazioni e delle competenze per la referenziazione al Quadro Nazionale delle Qualificazioni ai fini dell'inclusione nel Repertorio nazionale.

Con riferimento alla identificazione e descrizione di nuove qualificazioni e competenze, ovvero per l'eliminazione o modificazione di qualificazioni e competenze già inserite in repertori codificati da un ente pubblico titolare a livello nazionale, regionale o di provincia autonoma, o anche non afferenti al repertorio di un ente pubblico titolare, purché contenuti nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni, essa avviene secondo i criteri e le fasi di cui al paragrafo 2.4 delle presenti Linee guida.

Con riferimento alla descrizione delle qualificazioni, in coerenza con quanto disposto dal decreto interministeriale 8 gennaio 2018 e i relativi allegati tecnici, essa è realizzata in base al principio dei risultati di apprendimento operativamente espressi in termini di competenze.

La competenza, la cui definizione è riportata nell'Introduzione delle presenti Linee guida, è descritta attraverso dimensioni che esprimono i risultati minimi attesi per quanto riguarda ciò che l'individuo dovrebbe conoscere ed essere in grado di fare e i riferimenti, anche in termini di autonomia e responsabilità, che favoriscono il posizionamento rispetto ai livelli del QNQ.

In linea con quanto definito dal decreto interministeriale 8 gennaio 2018, i risultati dell'apprendimento sono descritti in termini di competenze a partire da una denominazione sintetica che la identifica e può contenere immediate informazioni riguardanti i contenuti di attività a cui è riferita, di risultato, di contesto e di complessità, anche in termini di autonomia e responsabilità. A seguire, le competenze contengono elementi
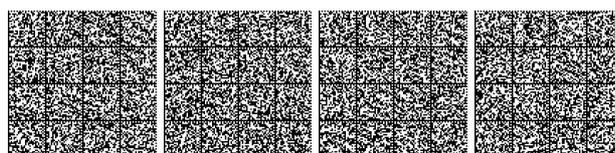
descrittivi delle conoscenze e delle abilità costitutive e del livello di responsabilità e autonomia, anche in relazione al contesto di esercizio della competenza stessa.

Le conoscenze sono esplicitate con riferimento: alla dimensione concettuale e fattuale, che esprime il passaggio da dimensioni di natura essenzialmente concrete e ancorate ai fatti; a dimensioni concettuali e astratte; alla dimensione dell'ampiezza e della profondità delle conoscenze, che esprime l'estensione stessa delle conoscenze; alla dimensione relativa alla consapevolezza, che esprime la capacità interpretativa e riflessiva che si sviluppa nel passaggio da dimensioni di natura interpretativa a dimensioni di natura critica.

Le abilità sono esplicitate con riferimento alla componente pratica, intesa nella sua natura procedurale, tecnica, professionale e settoriale, e alle componenti cognitive, di interazione sociale e di attivazione e risoluzione di problemi, intese come capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine attività complesse.

La dimensione di autonomia e responsabilità è esplicitata focalizzando aspetti della competenza necessari alla sua più efficace descrizione e, laddove non fossero completamente espressi dagli altri due descrittori, esplicitando la componente relativa al contesto, secondo livelli crescenti di incertezza e complessità entro cui si realizzano le condizioni di studio, vita sociale e di lavoro, la componente decisionale, secondo livelli progressivi, che a partire dall'assicurare la conformità del risultato atteso arrivi al promuovere la trasformazione e l'innovazione dei risultati da raggiungere, la componente relativa ai gradi di indipendenza previsti nelle attività da svolgere.

Le conoscenze, le abilità e la responsabilità e l'autonomia, in quanto elementi costitutivi delle competenze nel loro insieme, sono descritte rispetto ai risultati di apprendimento secondo criteri di essenzialità e di effettiva significatività, nonché di coerenza in termini di estensione e di livello di complessità, rispetto alla competenza cui si riferiscono.

Per le qualificazioni già referenziate al Quadro Nazionale delle Qualificazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto interministeriale 8 gennaio 2018, la descrizione è realizzata secondo le regole ordinamentali degli enti pubblici titolari e le norme di legge; successive modifiche e aggiornamenti delle stesse terranno conto dei criteri di descrizione di cui alle presenti Linee guida.

Per quanto non espressamente previsto in tema di identificazione e descrizione delle qualificazioni e delle competenze per l'inclusione nel Repertorio nazionale nel presente paragrafo, si rinvia a quanto previsto ai sensi e per gli effetti del decreto interministeriale 8 gennaio 2018.

### 2.4 Procedure per l'aggiornamento del Repertorio nazionale e la manutenzione dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni

Il Repertorio nazionale è aggiornato secondo le procedure e le tempistiche specificate per ciascuna tipologia di manutenzione di cui alle presenti Linee guida.

Le tipologie di manutenzione del Repertorio nazionale e dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni consistono nella:

a) manutenzione ordinaria dei contenuti dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni in funzione dell'accesso di nuovi repertori ovvero di modifiche e integrazioni di repertori già afferenti al Repertorio nazionale e delle funzionalità dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni;

b) manutenzione ordinaria dei contenuti dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni in funzione delle modifiche e integrazioni della classificazione dei settori economico-professionali e delle relative sequenze descrittive;

c) manutenzione straordinaria.
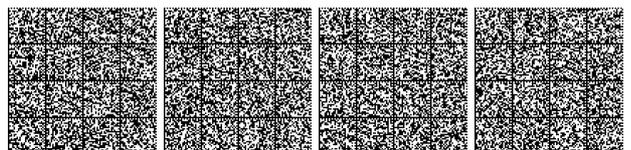
#### *2.4.1 Manutenzione ordinaria del Repertorio nazionale e delle funzionalità dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni*

Le operazioni di manutenzione ordinaria del Repertorio nazionale e delle funzionalità dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni concernono esclusivamente:

a) l'accesso di nuovi repertori ovvero le modifiche e integrazioni di repertori già afferenti al Repertorio nazionale;

b) le componenti per la consultazione e l'aggiornamento del Repertorio nazionale e dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni senza rilievo alcuno per i contenuti e interessano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le operazioni di monitoraggio e verifica di funzionalità, raccolta segnalazioni di malfunzionamenti, manutenzione evolutiva e correttiva della piattaforma informativa. Tutte le operazioni di manutenzione che comportano ricadute per i contenuti rientrano nella manutenzione ordinaria dei contenuti dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni di cui al paragrafo 2.4.2;

c) avvengono con cadenza temporale determinata in base alle scelte operate da ciascun ente titolare in relazione al proprio repertorio e, nel caso delle funzionalità, secondo interventi periodici volti allo sviluppo migliorativo di tali funzioni tecniche o alla risoluzione di eventuali malfunzionamenti.

Per gli aspetti riguardanti le procedure di manutenzione ordinaria del Repertorio nazionale e delle funzionalità dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni si rinvia ad appositi atti che verranno approvati preliminarmente in sede di Gruppo Tecnico Nazionale istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, decreto interministeriale 30 giugno 2015) e successivamente in sede di Comitato Tecnico Nazionale istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n.13.

#### *2.4.2 Manutenzione ordinaria dei contenuti dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni*

Le operazioni di manutenzione ordinaria dei contenuti dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni concernono esclusivamente le modifiche e le integrazioni del sistema di classificazione dei settori economico-professionali, ovvero delle relative sequenze descrittive. In questo caso la manutenzione ordinaria dei contenuti dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni prende avvio, con cadenza di norma annuale, su richiesta all'INAPP e all'ANPAL da parte di enti pubblici titolari, ovvero sulla base delle informazioni pervenute a partire, a titolo esemplificativo, dalle seguenti fonti:

- esiti del monitoraggio e della valutazione di attuazione del decreto;
- letteratura statistica e scientifica relativa agli sviluppi della ricerca scientifica, alle innovazioni tecnologiche e alle dinamiche evolutive del mercato del lavoro e delle professioni;
- aggiornamenti dei sistemi di classificazione (ATECO e CP) e di referenziazione delle qualificazioni a EQF;
- evenienza di norme nazionali o comunitarie che implicano ricadute dirette o indirette sul Repertorio nazionale;
- segnalazioni da parte delle rappresentanze datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, da parte degli enti della bilateralità e dei fondi paritetici interprofessionali;
- segnalazioni da parte dell'autorità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
- segnalazioni del mondo delle professioni attraverso gli albi, collegi o le rappresentanze associative riconosciute;
- segnalazioni da parte del sistema delle camere del commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- segnalazioni da parte dell'organismo nazionale italiano di accreditamento in riferimento a quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
- segnalazioni da parte di altre tipologie di soggetti, pubblici o privati, maggiormente rappresentative a livello nazionale, in uno specifico settore economico-professionale.

Per gli aspetti riguardanti le procedure di manutenzione ordinaria dei contenuti dell'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni si rinvia ad appositi atti che verranno approvati preliminarmente in sede di Gruppo Tecnico Nazionale istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, decreto interministeriale 30 giugno 2015) e successivamente in sede di Comitato Tecnico Nazionale istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n.13.

#### *2.4.3 Manutenzione straordinaria*

In merito alle operazioni di manutenzione straordinaria si precisa che:

a) concernono tutte le operazioni di manutenzione del Repertorio nazionale e dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni inerenti l'architettura di sistema, le relative metodologie, nonché tutte le operazioni che non rientrano nelle tipologie di cui al paragrafo 2.4 lettere a) e b);

b) avvengono sulla base di istruttorie realizzate a partire dal monitoraggio di cui all'articolo 7 del decreto di adozione delle presenti Linee guida, ovvero su istanza delle amministrazioni componenti il Comitato Tecnico Nazionale con cadenza di norma biennale;

c) INAPP e ANPAL, per gli ambiti di rispettiva competenza di norma entro il 31 marzo, provvedono a istruire le operazioni di manutenzione straordinaria e a trasmetterne gli esiti con relativo piano di implementazione al Gruppo Tecnico;

d) il Gruppo Tecnico di norma entro il 30 aprile di ogni anno, effettua una valutazione della documentazione trasmessa da INAPP e ANPAL e delibera se:

- avviare la procedura di manutenzione straordinaria;
- procedere con una manutenzione straordinaria con iter semplificato, secondo procedura e tempistica definita al paragrafo 2.4.2 lettera b;
- rinviare la manutenzione all'anno successivo in casi debitamente motivati.

Nel caso di avvio della procedura di manutenzione straordinaria, il Gruppo Tecnico entro il 31 agosto, previo eventuali approfondimenti o modifiche delle istruttorie prodotte, esamina, valuta e approva la manutenzione straordinaria.

Una volta approvate le modifiche di manutenzione straordinaria, ovvero di manutenzione straordinaria con iter semplificato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in accordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, convoca, entro di norma il 30 settembre, il Comitato Tecnico Nazionale costituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 e per acquisirne il parere di merito e l'approvazione.

In occorrenza alla procedura di manutenzione straordinaria, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in accordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha facoltà di convocare le parti economiche e sociali per acquisirne il parere di merito e riportarlo al Comitato Tecnico Nazionale.

Completata la procedura, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre, provvede alla formalizzazione dell'avvenuta manutenzione straordinaria del Repertorio nazionale e dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni con apposito decreto direttoriale.

Approvata la manutenzione straordinaria, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in accordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede all'aggiornamento attraverso la pubblicazione della nuova versione come indicato al successivo paragrafo.

#### *2.4.4 Pubblicazione degli aggiornamenti*

La pubblicazione delle versioni di aggiornamento del Repertorio nazionale e dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni avviene secondo una codifica numerica progressiva, diacronica e articolata per tipologia di manutenzione.

Fatta salva la coerenza con le disposizioni di cui all'articolato del decreto, i contenuti delle presenti Linee guida sono suscettibili di manutenzione nell'ambito delle procedure di manutenzione straordinaria previste al presente paragrafo 2.4.3.

La pubblicazione delle versioni di aggiornamento avviene secondo codifica numerica corrispondente all'anno di aggiornamento.

## 3. ELEMENTI MINIMI INFORMATIVI AI FINI DELLA REALIZZAZIONE E DEL RACCORDO FUNZIONALE DELLA DORSALE INFORMATIVA UNICA

Gli enti pubblici titolari assicurano la registrazione dei «**Documenti di validazione**» e dei «**Certificati**», in conformità con le modalità e gli standard di conferimento dei dati definiti dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) anche ai fini della realizzazione del fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e in collegamento con il sistema informativo unitario.

La gestione degli elementi minimi informativi spetta agli enti pubblici titolari, mediante i propri sistemi informativi che dovranno essere interoperativi con la dorsale informativa unica**.** Ai fini del monitoraggio, della valutazione del controllo, della tracciabilità e conservazione delle attestazioni rilasciate, gli elementi minimi dovranno includere:

- i dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del servizio di individuazione e validazione e certificazione delle competenze;
- i dati dell'ente titolato con indicazione dei riferimenti normativi di autorizzazione o accreditamento;
- la tipologia di attestazione;
- le competenze attestate, indicando, per ciascuna di esse, almeno la denominazione, il repertorio e le qualificazioni di riferimento. Per quest'ultime andranno specificate la denominazione, la descrizione, il livello EQF/NQF;
- il riferimento ai codici dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni, laddove applicabile, ai fini del riconoscimento nell'ambito del sistema nazionale della certificazione delle competenze;
- le modalità di apprendimento delle competenze;
- le modalità di valutazione delle competenze;
- la data di rilascio delle attestazioni.
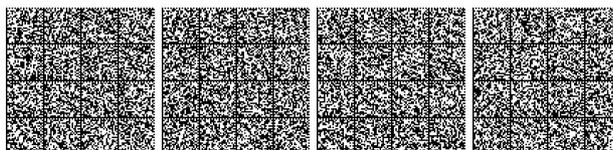
## Allegato A – Schema di Documento di Trasparenza

Il presente allegato definisce, in forma di schema, gli elementi minimi del «**Documento di trasparenza**» e, nel rispetto delle normative e degli ordinamenti vigenti, può essere suscettibile di integrazioni e modulazioni, da parte degli enti pubblici titolari.

Gli enti pubblici titolari, nel predisporre i propri modelli di attestazione, possono inserire informazioni aggiuntive rispetto a quelle definite dalle presenti Linee guida, nonché adottare nella terminologia, denominazioni e descrittori differenti, purché sia reso contestuale ed esplicito il riferimento alla dicitura corrispondente assunta a livello nazionale con le presenti Linee guida.

Le informazioni raccolte nel Documento di trasparenza costituiscono prevalentemente autodichiarazioni e in tal senso hanno valore di parte prima. La funzione di accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze avvalora l'attestazione esclusivamente nei termini della correttezza della compilazione del documento, non nei termini dei contenuti di competenza dichiarati, la cui verifica è svolta dai servizi e dalle relative funzioni di validazione e di certificazione delle competenze.

# DOCUMENTO DI TRASPARENZA

- Dati identificativi dell'ente pubblico titolare
- Dati identificativi dell'ente titolato
- Riferimenti normativi dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e dell'accreditamento adottati dall'ente pubblico titolar
- Dati identificativi del dichiarante: Nome, Cognome, Data e luogo di nascita
- Dati identificativi del responsabile della funzione di accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze
- Esperienze dichiarate
- Evidenze a supporto
- Competenze potenzialmente acquisite
  - Riferimenti all'Atlante del lavoro (Area di attività o risultati attesi)[1] laddove applicabile
- Repertorio e qualificazione di riferimento laddove applicabile
- Luogo
- Data
- Firma del dichiarante e del responsabile della funzione di accompagnamento

1 Per una indicazione più puntuale alle Attività e ai Risultati attesi, associati alle qualificazioni, si rinvia alla consultazione del Repertorio nazionale nella versione in vigore nell'anno di rilascio della qualificazione stessa.
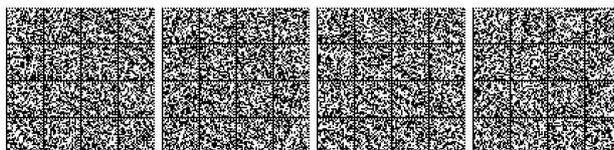
## Allegato B – Schema di Documento di Validazione

Il presente allegato definisce, in forma di schema, gli elementi minimi del «**Documento di validazione**» e, nel rispetto delle normative e degli ordinamenti vigenti, può essere suscettibile di integrazioni e modulazioni da parte degli enti pubblici titolari.

Gli enti pubblici titolari nel predisporre i propri modelli di attestazione possono inserire informazioni aggiuntive rispetto a quelle definite dalle presenti Linee guida, nonché adottare, nella terminologia, denominazioni e descrittori differenti purché sia reso contestuale ed esplicito il riferimento alla dicitura corrispondente assunta a livello nazionale con le presenti Linee guida.

**(loghi della Repubblica Italiana e dell'ente pubblico titolare)**

# DOCUMENTO DI VALIDAZIONE

- Dati identificativi dell'ente pubblico titolare
- Dati identificativi dell'ente titolato
- Riferimenti normativi dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e dell'accreditamento adottati dall'ente pubblico titolare

**RILASCIATO A:**

- Dati identificativi del destinatario: Nome, Cognome, Data e luogo di nascita

**CHE HA CONSEGUITO LA VALIDAZIONE DELLE SEGUENTI COMPETENZE:**

| **Qualificazione di riferimento** [2] **e relativo livello EQF** (laddove applicabile) | **Competenze validate** | **Codici dell'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni** (Aree di attività o risultati attesi) [3] (laddove applicabile) |
|---|---|---|
| | | |

- Specifiche relative alle modalità/contesti/esperienze di apprendimento delle competenze validate
- Specifiche relative alle modalità di valutazione delle competenze validate da parte dell'ente titolato
- Luogo
- Data
- Firma del legale rappresentante dell'ente titolato o del responsabile individuato dalle specifiche normative dell'ente pubblico titolare
- Numero di registrazione del documento di validazione a cura dell'ente pubblico titolare

2 Inserire il titolo della Qualificazione entro cui è contenuta la competenza attestata nella colonna 2).

3 Per una indicazione più puntuale alle Attività e ai Risultati attesi, associati alle qualificazioni, si rinvia alla consultazione del Repertorio nazionale nella versione in vigore nell'anno di rilascio della qualificazione stessa.

## Allegato C – Schema di Certificato

Il presente allegato definisce, in forma di schema, gli elementi minimi del «**Certificato**» e, nel rispetto delle normative e degli ordinamenti vigenti, può essere suscettibile di integrazioni e modulazioni da parte degli enti pubblici titolari.

Gli enti pubblici titolari nel predisporre i propri modelli di attestazione possono inserire informazioni aggiuntive rispetto a quelle definite dalle presenti Linee guida, nonché adottare, nella terminologia, denominazioni e descrittori differenti purché nei certificati sia reso contestuale ed esplicito il riferimento alla dicitura corrispondente assunta a livello nazionale con le presenti Linee guida.

**(loghi della Repubblica Italiana e dell'ente pubblico titolare)**

# CERTIFICATO

- Dati identificativi dell'ente pubblico titolare
- Dati identificativi dell'ente titolato
- Riferimenti normativi dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e dell'accreditamento adottati dall'ente pubblico titolare

**RILASCIATO A:**

- Dati identificativi del destinatario: Nome, Cognome, Data e luogo di nascita

**CHE HA CONSEGUITO LA CERTIFICAZIONE DELLE SEGUENTI COMPETENZE:**

| **Qualificazione di riferimento** [4] **e relativo livello EQF** | **Competenze certificate** | **Codici dell'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni** (Aree di attività o risultati attesi)[5] (laddove applicabile) |
|---|---|---|
| | | |

- Eventuali specifiche relative alle modalità/contesti/esperienze di apprendimento delle competenze certificate in ambito formale, non formale e informale
- Eventuali specifiche relative alle modalità di valutazione delle competenze certificate in ambito formale, non formale e informale da parte dell'ente titolato
- Luogo
- Data
- Firma del presidente di commissione o del responsabile dell'organismo di valutazione individuato dalle specifiche normative dell'ente pubblico titolare
- Numero di registrazione del certificato a cura dell'ente pubblico titolare

4 Inserire il titolo della Qualificazione entro cui è contenuta la competenza attestata nella colonna 2).
5 Per una indicazione più puntuale alle Attività e ai Risultati attesi, associati alle qualificazioni, si rinvia alla consultazione del Repertorio nazionale nella versione in vigore nell'anno di rilascio della qualificazione stessa.

## Allegato D - Tabella di sintesi degli standard minimi del sistema nazionale di certificazione delle competenze

| STANDARD MINIMI | Rif. normativi D. lgs 13/13 | Modalità di osservazione | Riferimenti operativi di rispetto degli standard | Soglia |
|---|---|---|---|---|
| **A) Garantire l'operatività di uno o più Repertori di qualificazioni** | *Art. 7, co. 1, lett. a)* | - Verifica degli atti regolamentari e dei relativi dispositivi tecnici e procedurali | Gli enti pubblici titolari, nell'esercizio delle proprie competenze legislative e organizzative per gli ambiti di propria titolarità, garantiscono l'operatività di uno o più repertori riferiti a qualificazioni dei rispettivi ambiti di titolarità, debitamente inseriti nel Repertorio nazionale, in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e con i riferimenti operativi di cui alle presenti Linee guida. | Presenza conforme: SI |
| **B) Garantire l'operatività di un quadro regolamentare unitario delle condizioni di fruizione e garanzia del servizio e di relativi format e procedure standardizzati** | *Art. 7, co. 1, lett. a)* | - Verifica degli atti regolamentari e dei relativi dispositivi tecnici e procedurali | Gli enti pubblici titolari, nell'esercizio delle proprie competenze legislative e organizzative per gli ambiti di propria titolarità, garantiscono l'operatività di un quadro regolamentare unitario delle condizioni di fruizione e garanzia del servizio e di relativi format e procedure standardizzati, in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e con i riferimenti operativi di cui alle presenti Linee guida. | Presenza conforme: SI |
| **C) Adozione di misure di informazione relative ai servizi di individuazione e validazione e certificazione** | *Art. 7, co. 1, lett. b)* | - Verifica degli atti regolamentari e dei relativi dispositivi tecnici e procedurali<br>- Verifica sito istituzionale | Gli enti pubblici titolari garantiscono l'adozione di misure di informazione tra cui la pubblicazione sul sito istituzionale, di un'apposita sezione dedicata al «Sistema nazionale di certificazione delle competenze», contenente le seguenti informazioni:<br>• descrizione dei servizi e delle relative procedure;<br>• normativa nazionale di riferimento;<br>• regolamentazione attuativa di riferimento e relativa modulistica;<br>• collegamento attivo del Repertorio o dei Repertori di qualificazioni di rispettiva titolarità al Repertorio nazionale. | Presenza conforme: SI |
| **D) Personale addetto all'erogazione dei servizi, idoneo al presidio degli aspetti di contenuto curriculare, professionale e di metodologia valutativa** | *Art. 7, co. 1, lett. c)* | - Verifica degli atti regolamentari e dei relativi dispositivi tecnici e procedurali | Gli enti pubblici titolari assicurano il rispetto per il personale addetto alla erogazione dei servizi, di requisiti professionali idonei al presidio degli aspetti di contenuto curriculare, professionale e di metodologia valutativa.<br>Nei servizi di individuazione e validazione e di certificazione dell'apprendimento non formale e informale sono altresì indicate tre funzioni codificate a presidio delle diverse fasi nel processo stesso ovvero "accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze"; "pianificazione e realizzazione delle attività valutative, con riferimento agli aspetti procedurali e metodologici"; "realizzazione di prove di valutazione tecnica settoriale delle competenze" il cui riferimento descrittivo è contenuto nell'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni e che sono individuate e designate da ciascun ente titolare per gli ambiti di rispettiva competenza nel rispetto delle proprie regolamentazioni. | Presenza conforme: SI |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **E) Funzionalità di un sistema informativo interoperativo nell'ambito della dorsale informativa unica ai fini del monitoraggio, della valutazione, della tracciabilità e conservazione delle attestazioni rilasciate** | *Art. 7, co. 1, lett. D)* | - Verifica degli atti regolamentari e dei relativi dispositivi tecnici e procedurali<br>- Verifica del sistema informativo | Gli enti pubblici titolari assicurano la disponibilità di un sistema informativo ai fini del monitoraggio, della valutazione dei servizi e della registrazione e conservazione dei «Documenti di validazione» e dei «Certificati» a partire dagli elementi informativi minimi di cui al paragrafo 3 delle Linee guida, in conformità con le modalità e gli standard di conferimento dei dati definiti dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) anche ai fini della realizzazione del fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'art. 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e in collegamento con il sistema informativo unitario. | Presenza conforme: SI |
| **F) Conformità delle procedure alle disposizioni in materia di semplificazione, accesso agli atti amministrativi e tutela dei dati personali** | *Art. 7, co. 1, lett. e)* | - Verifica degli atti regolamentari e dei relativi dispositivi tecnici e procedurali | L'accesso ai servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze si fonda su formale ed esplicita domanda della persona. Gli enti pubblici titolari nella regolamentazione e organizzazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione assicurano la conformità delle procedure alle disposizioni in materia di semplificazione, accesso agli atti amministrativi e tutela dei dati personali. | Presenza conforme: SI |
| **G) Previsione di condizioni che assicurino collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza nelle fasi del processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione delle competenze e nelle commissioni di valutazione** | *Art. 7, co. 1, lett. f)*<br>*Art. 3 co. 4 lett. a)* | - Verifica degli atti regolamentari e dei relativi dispositivi tecnici e procedurali | Nell'organizzazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, gli enti pubblici titolari disciplinano le procedure di valutazione, a comprova del possesso delle competenze da validare o da certificare nel rispetto dei principi di collegialità, oggettività, terzietà, indipendenza e completezza e correttezza metodologica secondo le definizioni di cui alle presenti Linee guida. | Presenza conforme: SI |
| **H) Adozione di dispositivi che disciplinano criteri, soglie e modalità di verifica, monitoraggio e vigilanza riferite agli ambiti soggettivo, strutturale, finanziario e professionale al fine di assicurare gli standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli enti titolati** | *Art. 7, co. 1, lett. g)* | - Verifica degli atti regolamentari e dei relativi dispositivi tecnici e procedurali | Al fine di garantire l'affidabilità del sistema, gli enti pubblici titolari, nell'ambito del loro quadro regolamentare, assicurano l'adozione di dispositivi che, nel rispetto delle scelte operate da ciascun ente pubblico titolare, disciplinano criteri, soglie e modalità di verifica, monitoraggio e vigilanza riferite agli ambiti soggettivo, strutturale, finanziario e professionale al fine di assicurare gli standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli enti titolati in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e con i riferimenti operativi di cui alle presenti Linee guida. | Presenza conforme: SI |
| **I) Predisposizione di un elenco degli enti titolati pubblicamente accessibile e consultabile per via telematica** | *Art. 7, co. 1, lett. g)* | - Verifica sito istituzionale e piani di comunicazione | Gli enti pubblici titolari assicurano sul sito istituzionale, l'accessibilità e la pubblicazione dell'elenco aggiornato dei rispettivi enti titolati all'erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze | Presenza conforme: SI |
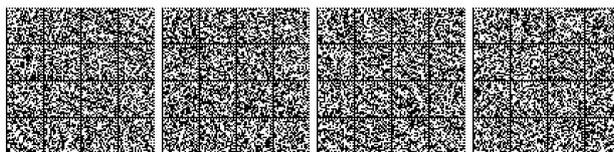
## Allegato E - Tabella di sintesi dei livelli essenziali delle prestazioni del sistema nazionale di certificazione delle competenze

| LEP | Riferimenti normativi D.lgs. 13/2013 | Descrizione | Output/Outcome |
|---|---|---|---|
| **A) Accoglienza e prima informazione** | *Art. 5, co. 1, lett. b)* | Questa fase è finalizzata all'informazione e accoglienza del candidato, alla verifica dei requisiti di accesso al servizio e all'identificazione di un effettivo fabbisogno del servizio.<br>In fase di accesso ai servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ai destinatari sono assicurate misure di informazione e orientamento finalizzate a garantire sia pari opportunità nella fruizione dei servizi, sia la verifica preliminare dei fabbisogni e dei requisiti di accesso al servizio.<br>Questa fase può essere curata da chi opera presso le strutture accreditate o autorizzate al servizio attraverso una modalità in presenza (ad esempio a sportello, attraverso sessioni informative di gruppo o individuali) o a distanza (ad esempio attraverso piattaforma web). Possono accedere al servizio di individuazione e validazione le persone che dimostrino o autodichiarino di avere maturato esperienze di apprendimento in qualunque contesto, purché adeguate e pertinenti ad una o più qualificazioni ricomprese nei repertori di rispettiva pertinenza degli enti pubblici titolari presso i quali presentano la richiesta di accesso al servizio. | **Output**:<br>Accettazione della domanda di accesso al servizio e la predisposizione di un documento di adesione alla procedura (ad esempio un patto di servizio) oppure il rifiuto della stessa e l'eventuale orientamento ad altro servizio.<br>**Outcome**:<br>Persona informata sui servizi e sulle opportunità offerte dai servizi, sia nella prospettiva della ricerca e del mantenimento del lavoro, sia nella prospettiva di una formazione personalizzata e mirata |
| **B) Individuazione e validazione delle competenze** | *Art. 2, co. 1, lett. i)* | Servizio finalizzato al riconoscimento, da parte di un ente titolato, secondo il proprio ordinamento, delle competenze, acquisite dalla persona, attraverso una ricostruzione e valutazione dell'apprendimento non formale o informale. Ai fini dell'individuazione delle competenze sono considerate anche quelle acquisite in contesti formali.<br>Il processo di individuazione e validazione, si articola nelle fasi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e in coerenza con i riferimenti operativi di cui alle presenti Linee guida e può completarsi con il rilascio di un documento, comunque denominato secondo le norme in vigore presso i rispettivi enti pubblici titolari, identificabile sotto la comune denominazione «**Documento di validazione**», con valore di atto pubblico e di attestazione almeno di parte seconda, oppure può proseguire con la procedura di certificazione. Il rilascio del «**Documento di validazione**» è facoltativo e avviene su richiesta della persona qualora il processo di individuazione e validazione si completi con la procedura di certificazione delle competenze, senza interruzione del procedimento.<br>Gli enti pubblici titolari, nell'ambito dei propri ordinamenti, possono prevedere la possibilità di articolare i processi di individuazione e validazione in uno o più servizi, purché il processo di | **Possibili output di individuazione**:<br>• Documento di trasparenza (valore di parte prima)<br>• Riconoscimento di crediti<br>• Profilazione qualitativa ad esempio nell'ambito di un patto di servizio<br>**Possibili output di validazione**:<br>• Documento di validazione (valore di parte seconda)<br>• Riconoscimento di crediti<br>• Profilazione qualitativa ad esempio nell'ambito di un patto di servizio<br>• Accesso diretto al servizio di certificazione delle competenze<br>**Outcome**: |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | individuazione si concluda con l'elaborazione di un documento comunque denominato secondo le norme in vigore presso i rispettivi enti pubblici titolari, identificabile sotto la comune denominazione «**Documento di trasparenza**», quale sintesi dei risultati della fase di identificazione, che viene rilasciato in caso di interruzione o dilazione del servizio, o su richiesta dell'utente nel caso in cui non si proceda alla successiva fase di valutazione presso lo stesso ente titolato. | Persona attivata nel rafforzamento del proprio profilo di occupabilità e nella propensione all'inserimento in percorsi di formazione personalizzati e mirati |
| **C) Certificazione delle competenze** | *Art. 2, co. 1, lett. l)* | Servizio finalizzato al rilascio di un documento, comunque denominato secondo le norme in vigore presso i rispettivi enti pubblici titolari, identificabile sotto la comune denominazione «Certificato» attestante le competenze acquisite dalla persona. La procedura di certificazione si realizza sia a seguito di un processo di individuazione e validazione, di cui al punto a), sia in esito ad un percorso di apprendimento formale e si articola nelle fasi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e in coerenza con i riferimenti operativi di cui alle presenti Linee guida,. Il «Certificato» costituisce attestazione di parte terza, con valore di atto pubblico. | **Output**:<br>• Certificato di competenze (valore di parte terza)<br>**Outcome**:<br>Innalzamento del livello di qualificazione della persona anche ai fini dell'inserimento/reinserimento al lavoro o in percorsi di formazione personalizzati e mirati |

## Allegato F – Classificazione dei settori economico-professionali

| Settori economico-professionali |
|---|
| Agricoltura, silvicoltura e pesca |
| Produzioni alimentari |
| Chimica |
| Estrazione gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazione pietre |
| Vetro, ceramica e materiali da costruzione |
| Legno e arredo |
| Carta e cartotecnica |
| Tessile, abbigliamento, calzaturiero e sistema moda |
| Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica |
| Edilizia |
| Servizi di public utilities |
| Stampa e editoria |
| Servizi digitali |
| Servizi di telecomunicazione e poste |
| Servizi culturali e di spettacolo |
| Servizi di distribuzione commerciale |
| Trasporti e logistica |
| Servizi finanziari e assicurativi |
| Servizi turistici |
| Servizi di attività ricreative e sportive |
| Servizi socio-sanitari |
| Servizi di educazione, formazione e lavoro |
| Servizi alla persona |
| Area comune: processi organizzativi di gestione e supporto alla produzione di beni e servizi |

**21A00166**
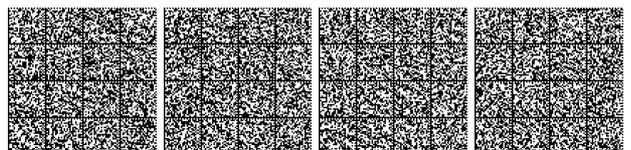
## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 dicembre 2020.

**Adeguamento dei massimali delle polizze assicurative previste per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante nuove norme sul procedimento amministrativo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli 4 e 14;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e, in particolare, l'art. 1, comma 16, il quale statuisce che la denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» sostituisce ad ogni effetto la denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, così come modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2020 al n. 89;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;

Visto, in particolare, l'art. 12 della sopracitata legge n. 157/92 e in particolare il comma 8 il quale stabilisce che: «L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di lire 100 milioni per morte o invalidità permanente»;

Visto, altresì, il comma 9 dell'art. 12 il quale stabilisce che: «Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, provvede ogni quattro anni, con proprio decreto, ad aggiornare i massimali suddetti»;

Visto l'art. 8 della citata legge 11 febbraio 1992, n. 157 con il quale è stabilito che presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) al quale sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della medesima legge;

Visto il comma 20 dell'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, recante: «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», con il quale è stabilito che a decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano;

Sentito l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - il quale, con nota n. 0226007 del 19 novembre 2020, acquisita a seguito di richiesta formulata con nota ministeriale n. 9193076 del 30 settembre 2020, non ha espresso osservazioni sullo schema del provvedimento amministrativo in questione, in quanto sostanzialmente in linea con le informazioni e i suggerimenti in precedenza forniti dall'Istituto stesso con note 51788/20 del 18 febbraio 2020 e n. 164265/20 del 12 agosto 2020;

Considerato che tra i criteri di individuazione dei nuovi massimali di legge, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) ha indicato anche il metodo della rivalutazione monetaria degli importi originari;

Ritenuto pertanto di utilizzare, quale criterio di individuazione dei nuovi massimali di legge, il metodo della rivalutazione monetaria degli importi originari nonché di tenere in considerazione, altresì, gli effetti che la predetta rivalutazione determinerebbe sul funzionamento del Fondo di garanzia per le vittime della caccia (FGVC) di cui all'art. 26 della legge n. 157/92;

Ritenuto pertanto di dover adeguare i massimali riportati dal citato art. 12, comma 8 della legge n. 157/1992, determinandone l'importo sulla base di un calcolo operato convertendo in euro le relative somme e rivalutando le stesse alla luce dei valori riportati nelle tabelle Istat;

Decreta:

Art. 1.

1. I massimali delle polizze assicurative previste per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, indicati all'art. 12, comma 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono aggiornati ai seguenti valori:

*a)* euro 903.283,12 per ogni sinistro, quale importo complessivo ripartito nel seguente modo:

1. euro 677.462,34, quale massimale di copertura per ogni persona danneggiata;
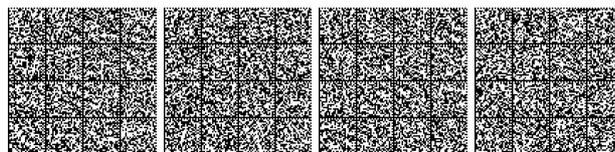
2. euro 225.820,78 quale massimale di copertura nel caso di danni ad animali o cose;

3. nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 90.328,31 per morte o invalidità permanente.

Art. 2.

1. L'adeguamento dei massimali assicurativi di cui al precedente art. 1, decorre dalla data di pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il pagamento del rateo di premio, connesso all'adeguamento dei massimali dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, potrà essere riscosso dall'impresa di assicurazione alla prima scadenza utile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2020

*Il Ministro:* BELLANOVA

**21A00168**

DECRETO 4 gennaio 2021.

**Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Aglio Bianco Polesano DOP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Aglio Bianco Polesano».**

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1175 della Commissione del 30 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 314 del 1° dicembre 2009 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Aglio Bianco Polesano»;
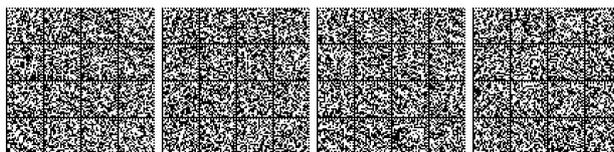
Visto il decreto ministeriale del 5 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 173 del 23 luglio 2011, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela dell'Aglio Bianco Polesano DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Aglio Bianco Polesano», rinnovato da ultimo con decreto ministeriale 22 settembre 2017;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente con nota del 21 settembre 2020 (prot. mipaaf n. 9155878) e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo CSQA in data 24 settembre 2020 (prot. Mipaaf n. 9167538), e successivi chiarimenti, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Aglio Bianco Polesano»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, come modificata dalla direttiva dipartimentale n. 1483 del 21 aprile 2020, ed in particolare l'art. 2, comma 3, recante autorizzazione alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di loro competenza per i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Vista la direttiva di III livello di questa direzione generale n. 9188809 del 29 settembre 2020, registrata all'UCB il 12 ottobre 2020 al n. 138, emanata a seguito dell'incarico conferito al dott. Oreste Gerini con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020, registrata alla Corte dei conti al n. 832 del 10 settembre 2020;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dell'Aglio Bianco Polesano DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la DOP «Aglio Bianco Polesano»;

Decreta:

*Articolo unico*

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 5 luglio 2011 al Consorzio di tutela dell'Aglio Bianco Polesano DOP con sede legale in Rovigo, piazza Garibaldi n. 6, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Aglio Bianco Polesano».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 5 luglio 2011 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2021

*Il dirigente:* POLIZZI

**21A00150**

---

DECRETO 8 gennaio 2021.

**Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva Veneto Valpolicella - Veneto euganei e berici - Veneto del grappa a denominazione di origine protetta e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Veneto Valpolicella - Veneto euganei e berici - Veneto del grappa».**

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG

possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 2036 del 17 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 275 del 18 ottobre 2001 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella - Veneto euganei e berici - Veneto del grappa»;

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 65 del 19 marzo 2007, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva Veneto Valpolicella - Veneto euganei e berici - Veneto del grappa a denominazione di origine protetta il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Veneto Valpolicella - Veneto euganei e berici - Veneto del grappa»;

Visto il decreto ministeriale del 19 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 263 del 10 novembre 2016, con il quale è stato rinnovato da ultimo al Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva Veneto Valpolicella - Veneto euganei e berici - Veneto del grappa l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Veneto Valpolicella - Veneto euganei e berici - Veneto del grappa»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi, olii» individuata all'art. 4, del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo CSQA autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella - Veneto euganei e berici - Veneto del grappa», e successive integrazioni e chiarimenti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva di III livello di questa direzione generale n. 9188809 del 29 settembre 2020, registrata all'UCB il 12 ottobre 2020 al n. 138, emanata a seguito dell'incarico conferito al dott. Oreste Gerini con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020, registrata alla Corte dei conti al n. 832 del 10 settembre 2020;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva Veneto Valpolicella - Veneto euganei e berici - Veneto del grappa a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la DOP «Veneto Valpolicella - Veneto euganei e berici - Veneto del grappa»;
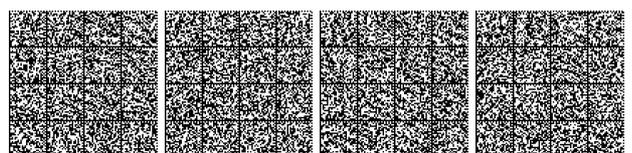
Decreta:

*Articolo unico*

1. È confermato per un triennio l'incarico, concesso con il decreto 12 marzo 2007 al Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva Veneto Valpolicella - Veneto euganei e berici - Veneto del grappa con sede legale in Verona, viale del lavoro n. 52, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Veneto Valpolicella - Veneto euganei e berici - Veneto del grappa»;

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 12 marzo 2007 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2021

*Il direttore generale:* GERINI

21A00151

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 4 gennaio 2021.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Xarelto», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. DG/12/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF») e successive modificazioni, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»);

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 776/2013 del 30 agosto 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 223 del 23 settembre 2020 relativa al medicinale «Xarelto» (rivaroxaban);

Vista la domanda presentata in data 11 settembre 2018 con la quale l'azienda Bayer AG ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Xarelto» (rivaroxaban) relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 038744278/E;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta del 14-16 gennaio 2019;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA nella sua seduta del 28-30 ottobre 2020;

Vista la deliberazione n. 48 del 15 dicembre 2020 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale XARELTO (rivaroxaban) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«"Xarelto", somministrato insieme con acido acetilsalicilico (ASA), è indicato per la prevenzione di eventi aterotrombotici in pazienti adulti, ad alto rischio di eventi ischemici, che presentano coronaropatia (*coronary artery disease*, *CAD)* o arteriopatia periferica (*peripheral artery disease*, *PAD)* sintomatica.».

Confezione:

«2,5 mg - compresse rivestite con film - uso orale» blister PP/ALU - 56 compresse - A.I.C. n. 038744278/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 64,94;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 107,21.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Al superamento della soglia dei 17 milioni si negozia uno sconto aggiuntivo come da condizioni negoziali nei ventiquattro mesi di vigenza del contratto.

Con riferimento alle altre indicazioni autorizzate, l'utilizzo di rivaroxaban 2,5 mg non è rimborsato dal SSN per le seguenti indicazioni, come riportato nel PT accettato dalla società in data 7 ottobre 2020:

Rivaroxaban, somministrato insieme con il solo acido acetilsalicilico (*acetylsalicylic acid*, *ASA)* o con ASA e clopidogrel o ticlopidina, è indicato per la prevenzione di eventi aterotrombotici in pazienti adulti dopo una sindrome coronarica acuta (SCA) con biomarcatori cardiaci elevati;

Rivaroxaban, somministrato insieme con acido acetilsalicilico (ASA), è indicato per la prevenzione di eventi aterotrombotici in pazienti adulti, ad alto rischio di eventi ischemici, che presentano coronaropatia (*coronary artery disease*, *CAD)*.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

*Condizioni e modalità di impiego*

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico cartaceo AIFA (Allegato 1 della presente determina, che ne costituisce parte integrante e sostanziale), e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determina 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 3.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Xarelto» (rivaroxaban) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - cardiologo, chirurgo cardiovascolare ed angiologo (RRL).

Art. 4.

*Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 4 gennaio 2021

*Il direttore generale:* MAGRINI

ALLEGATO *1*
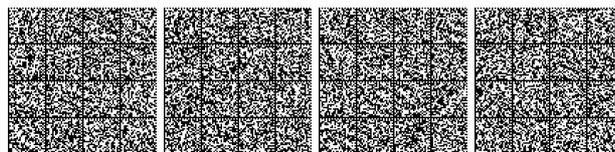
## Piano Terapeutico per la prescrizione di rivaroxaban 2,5 mg

Rivaroxaban, somministrato insieme con acido acetilsalicilico (ASA), è indicato per la prevenzione di eventi aterotrombotici in pazienti adulti, ad alto rischio di eventi ischemici, che presentano coronaropatia (coronary artery disease, CAD) o arteriopatia periferica (*peripheral artery disease*, PAD) sintomatica.

Azienda Sanitaria: ______________________________

Unità Operativa: ______________________________

Nome e cognome del medico prescrittore: ______________________________

Recapito telefonico: ______________________________

Paziente (nome, cognome): ______________________________

Data di nascita: _____/_____/______ Sesso: M F ☐ ☐

Codice Fiscale: ______________________________

Indirizzo: ______________________________

Recapiti telefonici: ______________________________

ASL di Residenza: ______________________________

Medico di Medicina Generale: ______________________________

La rimborsabilità a carico del S.S.N., in regime di dispensazione A/RRL (cardiologo, angiologo, chirurgo vascolare), da parte dei centri ospedalieri o di specialisti individuati dalle Regioni, è limitata (nel rispetto della scheda tecnica del farmaco) ai pazienti adulti ad alto rischio di eventi ischemici, **in aggiunta ad acido acetilsalicilico (ASA),** che soddisfino la seguente condizione clinica:

☐ Paziente con diagnosi di arteriopatia periferica sintomatica (dell'arto inferiore)[§] che non necessiti di doppia terapia antiaggregante o di terapia anticoagulante (a dose piena) o altra terapia antiaggregante diversa dall'ASA e per il quale la singola terapia con acido acetilsalicilico rappresenti lo standard di cura.

Prima prescrizione ☐

Prosecuzione di terapia ☐

| | Posologia |
|---|---|
| Rivaroxaban 2,5 mg | 2,5mg x 2 |

§ Per arteriopatia periferica (PAD) (arti inferiori) sintomatica si intende: precedente intervento chirurgico di bypass aorto-femorale, intervento chirurgico di bypass dell'arto inferiore o intervento di rivascolarizzazione mediante PCA dell'arteria iliaca o delle arterie infra-inguinali, o pregressa amputazione dell'arto o del piede per malattia vascolare

arteriosa, o diagnosi clinica di *claudicatio intermittens* associata ad una o più delle seguenti condizioni: I) rapporto pressione sanguinea caviglia/braccio <0,90, II) stenosi arteriosa periferica ≥ 50% documentata con angiografia o con un eco doppler arterioso o III) stenosi carotidea rivascolarizzata, o stenosi carotidea asintomatica ≥50% diagnosticata con angiografia o eco doppler.

N.B. Con riferimento alle altre indicazioni autorizzate, l'utilizzo di rivaroxaban 2,5 mg non è rimborsato dal SSN per le seguenti indicazioni:

- Rivaroxaban, somministrato insieme con il solo acido acetilsalicilico (acetylsalicylic acid, ASA) o con ASA e clopidogrel o ticlopidina, è indicato per la prevenzione di eventi aterotrombotici in pazienti adulti dopo una sindrome coronarica acuta (SCA) con biomarcatori cardiaci elevati.
- Rivaroxaban, somministrato insieme con acido acetilsalicilico (ASA), è indicato per la prevenzione di eventi aterotrombotici in pazienti adulti, ad alto rischio di eventi ischemici, che presentano coronaropatia (coronary artery disease, CAD).

Data valutazione: ___/___/ ______

Timbro e firma del medico prescrittore

____________________________________

La validità del presente piano terapeutico è al massimo di 12 mesi.
Le evidenze relative a trattamenti di durata superiore ai 2 anni sono limitate.

**21A00136**

DETERMINA 4 gennaio 2021.

**Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Zaroxolyn», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. DG/13/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 931/2016 del 12 luglio 2016 di rinegoziazione del medicinale per uso umano «Zaroxolyn» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 179 del 2 agosto 2016;

Vista la domanda del 10 dicembre 2019 con la quale la società Teofarma s.r.l. ha chiesto, quale titolare della A.I.C., la rinegoziazione del medicinale «Zaroxolyn» (metolazone);

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA, reso nella sua seduta straordinaria del 10 novembre 2020;

Vista la deliberazione n. 48 del 15 dicembre 2020 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

*Oggetto della rinegoziazione*

Il medicinale ZAROXOLYN (metolazone) è rinegoziato alle condizioni qui sotto indicate.

Indicazioni terapeutiche:

«Zaroxolyn» è indicato nel trattamento della ipertensione da solo o, nelle forme più severe, associato ad altri farmaci antiipertensivi. «Zaroxolyn» è indicato anche, come diuretico, in tutti i casi di ritenzione idrico-salina.

Confezioni:

«5 mg compresse» 50 compresse - A.I.C. n. 024488064 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (iva esclusa): euro 5,12;

prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 8,44;

«10 mg compresse» 50 compresse - A.I.C. n. 024488090 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (iva esclusa): euro 9,65;

prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 15,93.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella legge 25 giu-

gno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.
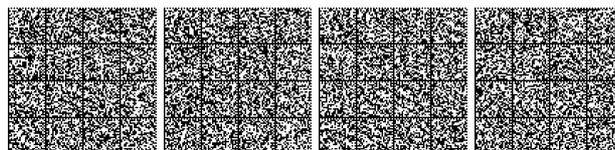
Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Zaroxolyn» (metolazone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 4 gennaio 2021

*Il direttore generale:* MAGRINI

**21A00138**

---

DETERMINA 11 gennaio 2021.

**Rettifica dell'allegato alla determina n. 9 del 26 ottobre 2020, contenente l'elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio è decaduta ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni.** (Determina n. 1/2021).

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO MONITORAGGIO SPESA FARMACEUTICA E RAPPORTI CON LE REGIONI

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12; e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 avente decorrenza in pari data;

Vista la determina n. 666/2020, con cui il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ha conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico dirigenziale ad *interim* dell'Ufficio monitoraggio della spesa farmaceutica e rapporti con le regioni, con decorrenza dal 22 giugno 2020;

Visto il comma 5 dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva n. 2003/94/CE», e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che i dati relativi alle autorizzazioni alla immissione in commercio (A.I.C.) decadute sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dell'Agenzia italiana del farmaco;

Considerato che i titolari delle A.I.C. hanno l'obbligo di trasmettere i dati di commercializzazione dei propri medicinali, ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2005, recante «Istituzione presso l'Agenzia italiana del farmaco, di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo» e del decreto legislativo n. 219 del 2006, art. 130, comma 11, come modificato dal decreto-legge n. 158 13 settembre 2012, convertito in legge n. 189 8 novembre 2012, art. 10, comma 1, lettera *c)*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 13 settembre 2012, concernente «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute»;

Viste le Linee guida *Sunset Clause* del 1° settembre 2015, pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia italiana del farmaco in data 3 marzo 2015;

Vista la determina n. 9 del 26 ottobre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 9 novembre 2020 relativa all'elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio è decaduta ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, nel quale è inserito il medicinale BETACOMPLESSO, A.I.C. 018048;

Ritenuto necessario, quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-*nonies* della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, rettificare la determina n. 9 del 26 ottobre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Uf-*
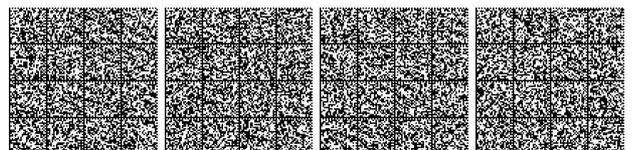
*ficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 9 novembre 2020 per l'erronea indicazione della data di decadenza del medicinale «Betacomplesso» A.I.C. 018048;

Determina:

Art. 1.

È rettificata nei termini che seguono, ad ogni effetto di legge, la determina n. 9 del 26 ottobre 2020 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 9 novembre nell'allegato alla predetta determina laddove è scritto:

| A.I.C. | Medicinale | Titolare A.I.C. | Decadenza |
|---|---|---|---|
| 018048 | Betacomplesso | Medosan | 31/01/2020 |

leggasi

| A.I.C. | Medicinale | Titolare A.I.C. | Decadenza |
|---|---|---|---|
| 018048 | Betacomplesso | Medosan | 31/01/2018 |

Art. 2.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2021

*Il dirigente:* TROTTA

**21A00169**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

### Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della centrale termoelettrica di Fusina della società Enel Produzione S.p.a., in Venezia.

Si rende noto che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DEC-MIN-0000250 del 3 dicembre 2020, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. GAB-DEC-2008-248 del 25 novembre 2008, alla società Enel Produzione S.p.a., identificata dal codice fiscale 05617841001, con sede legale in viale Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma, per l'esercizio dell'installazione della società Enel Produzione S.p.a., situata nel Comune di Venezia, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la direzione generale per la crescita sostenibile e la Qualità dello sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e https://va.minambiente.it/it-IT

**21A00152**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 gennaio 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,2296 |
| Yen | 126,62 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 26,141 |
| Corona danese | 7,4379 |
| Lira Sterlina | 0,9016 |
| Fiorino ungherese | 361,32 |
| Zloty polacco | 4,5475 |
| Nuovo leu romeno | 4,8713 |
| Corona svedese | 10,0895 |
| Franco svizzero | 1,0811 |
| Corona islandese | 156,1 |
| Corona norvegese | 10,444 |
| Kuna croata | 7,5565 |
| Rublo russo | 90,342 |
| Lira turca | 9,0579 |
| Dollaro australiano | 1,5928 |
| Real brasiliano | 6,3241 |
| Dollaro canadese | 1,5621 |
| Yuan cinese | 7,9484 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,533 |
| Rupia indonesiana | 17062,67 |
| Shekel israeliano | 3,943 |
| Rupia indiana | 89,789 |
| Won sudcoreano | 1332,03 |
| Peso messicano | 24,3031 |
| Ringgit malese | 4,9264 |
| Dollaro neozelandese | 1,7065 |

| | |
|---|---|
| Peso filippino | 59,058 |
| Dollaro di Singapore | 1,6198 |
| Baht tailandese | 36,728 |
| Rand sudafricano | 17,9214 |
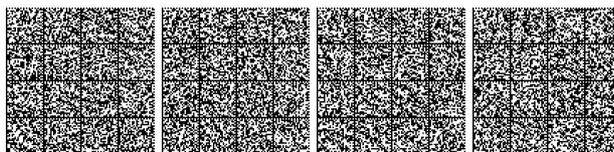
*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

**21A00178**

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 gennaio 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,2271 |
| Yen | 126,25 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 26,227 |
| Corona danese | 7,4387 |
| Lira Sterlina | 0,90333 |
| Fiorino ungherese | 360,27 |
| Zloty polacco | 4,5473 |
| Nuovo leu romeno | 4,8721 |
| Corona svedese | 10,057 |
| Franco svizzero | 1,0803 |
| Corona islandese | 156,1 |
| Corona norvegese | 10,4713 |
| Kuna croata | 7,5588 |
| Rublo russo | 91,6715 |
| Lira turca | 9,0694 |
| Dollaro australiano | 1,5927 |
| Real brasiliano | 6,5517 |
| Dollaro canadese | 1,5651 |
| Yuan cinese | 7,9315 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,5136 |
| Rupia indonesiana | 17075,1 |
| Shekel israeliano | 3,9277 |
| Rupia indiana | 89,867 |
| Won sudcoreano | 1335,85 |
| Peso messicano | 24,586 |
| Ringgit malese | 4,9293 |
| Dollaro neozelandese | 1,7036 |
| Peso filippino | 59,02 |
| Dollaro di Singapore | 1,618 |
| Baht tailandese | 36,776 |
| Rand sudafricano | 18,4194 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

**21A00179**

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 gennaio 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,2338 |
| Yen | 127,03 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 26,145 |
| Corona danese | 7,4393 |
| Lira Sterlina | 0,90635 |
| Fiorino ungherese | 357,86 |
| Zloty polacco | 4,516 |
| Nuovo leu romeno | 4,872 |
| Corona svedese | 10,0653 |
| Franco svizzero | 1,0821 |
| Corona islandese | 156,3 |
| Corona norvegese | 10,381 |
| Kuna croata | 7,5595 |
| Rublo russo | 90,8175 |
| Lira turca | 9,0554 |
| Dollaro australiano | 1,5824 |
| Real brasiliano | 6,5119 |
| Dollaro canadese | 1,564 |
| Yuan cinese | 7,9653 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,5659 |
| Rupia indonesiana | 17168,2 |
| Shekel israeliano | 3,9289 |
| Rupia indiana | 90,204 |
| Won sudcoreano | 1339,3 |
| Peso messicano | 24,3543 |
| Ringgit malese | 4,9482 |
| Dollaro neozelandese | 1,6916 |
| Peso filippino | 59,296 |
| Dollaro di Singapore | 1,6246 |
| Baht tailandese | 36,921 |
| Rand sudafricano | 18,5123 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

**21A00180**
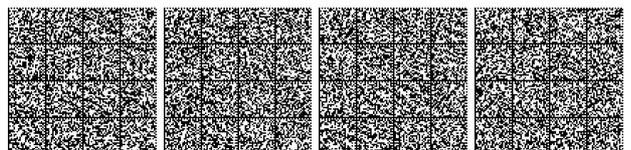
**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 gennaio 2021**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| Valuta | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,2276 |
| Yen | 127,13 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 26,147 |
| Corona danese | 7,4392 |
| Lira Sterlina | 0,9019 |
| Fiorino ungherese | 357,79 |
| Zloty polacco | 4,4998 |
| Nuovo leu romeno | 4,8712 |
| Corona svedese | 10,0575 |
| Franco svizzero | 1,0833 |
| Corona islandese | 155,3 |
| Corona norvegese | 10,3435 |
| Kuna croata | 7,566 |
| Rublo russo | 91,2 |
| Lira turca | 8,9987 |
| Dollaro australiano | 1,5836 |
| Real brasiliano | 6,5172 |
| Dollaro canadese | 1,5601 |
| Yuan cinese | 7,9392 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,5176 |
| Rupia indonesiana | 17259,99 |
| Shekel israeliano | 3,9027 |
| Rupia indiana | 90,0455 |
| Won sudcoreano | 1342,29 |
| Peso messicano | 24,2552 |
| Ringgit malese | 4,957 |
| Dollaro neozelandese | 1,6907 |
| Peso filippino | 59,043 |
| Dollaro di Singapore | 1,6253 |
| Baht tailandese | 36,859 |
| Rand sudafricano | 18,7919 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

**21A00181**

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 gennaio 2021**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| Valuta | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,225 |
| Yen | 127,26 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 26,163 |
| Corona danese | 7,4369 |
| Lira Sterlina | 0,90128 |
| Fiorino ungherese | 359,62 |
| Zloty polacco | 4,5113 |
| Nuovo leu romeno | 4,8708 |
| Corona svedese | 10,051 |
| Franco svizzero | 1,0827 |
| Corona islandese | 155,5 |
| Corona norvegese | 10,2863 |
| Kuna croata | 7,569 |
| Rublo russo | 90,8 |
| Lira turca | 9,0146 |
| Dollaro australiano | 1,5758 |
| Real brasiliano | 6,5748 |
| Dollaro canadese | 1,5543 |
| Yuan cinese | 7,9184 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,4982 |
| Rupia indonesiana | 17247,33 |
| Shekel israeliano | 3,8981 |
| Rupia indiana | 89,7975 |
| Won sudcoreano | 1337,9 |
| Peso messicano | 24,4718 |
| Ringgit malese | 4,9359 |
| Dollaro neozelandese | 1,6883 |
| Peso filippino | 58,947 |
| Dollaro di Singapore | 1,6228 |
| Baht tailandese | 36,848 |
| Rand sudafricano | 18,7212 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

**21A00182**

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Concessione della medaglia di bronzo al merito di Marina

Con decreto ministeriale n. 294 del 2 dicembre 2020, è stata concessa la medaglia di bronzo al Merito di Marina al primo luogotenente Iozzi Vincenzo nato l'11 novembre 1969 a Torino, con la seguente motivazione: «Sottufficiale di pregevoli qualità morali e di preclare competenza ed esperienza quale operatore di volo della componente elicotteri dell'Aviazione navale, si è particolarmente distinto per il costante e qualificante apporto nel processo di maturazione operativa della moderna linea "SH-101A", guadagnandosi molteplici meriti nel campo operativo-addestrativo e tecnico-aeronautico. La sua opera instancabile, appassionata, intelligentemente ambiziosa e pragmatica è stata fondamentale nel processo di sviluppo operativo di una macchina così complessa e innovativa, a partire dall'elaborazione di essenziali proposte di modifica al relativo sistema di missione, che hanno incrementato notevolmente sia le capacità operative dell'aeromobile sia quelle di analisi a termine missione, per arrivare alla spinta propulsiva data con il proprio abilitante coinvolgimento diretto allo sviluppo *ex-novo* del primo tirocinio sperimentale, per il quale ha sia ideato gli ausili tattico-addestrativi per il simulatore, sia operato quale istruttore durante i voli. Il già elevatissimo valore aggiunto delle suddette attività, è stato ulteriormente arricchito dal complementare impiego continuativo nelle operazioni a supporto della Squadra navale, che gli hanno consentito di raggiungere, primo sottufficiale elicotterista della Marina, il prestigioso traguardo delle seimila ore di volo da specialista operatore. Splendida figura di Sottufficiale, esemplare per dedizione, professionalità e piena consapevolezza del proprio ruolo, che con il proprio qualificante operato ha contribuito a dare lustro all'Aviazione navale e all'immagine della Marina militare». Catania, 1° gennaio - 31 dicembre 2019.

**21A00167**

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-013) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**
**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

| | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)** | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)** | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)** | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)** | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)** | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)** | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)** | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)** | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)** | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)** | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)** | - semestrale | € **431,00** |

**N.B.:** L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |

**I.V.A. 4% a carico dell’Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 129,11)** | - annuale | € **302,47** |
| *(di cui spese di spedizione € 74,42)** | - semestrale | € **166,36** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 40,05)** | - annuale | € **86,72** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,95)** | - semestrale | € **55,46** |

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | | € **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 | |

**I.V.A. 4% a carico dell’Editore**

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.